

234

2

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 234

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri

(MENABREA)

nella tornata del 10 dicembre 1868

Convenzione postale conclusa e sottoscritta a Berlino il 10 novembre 1868 tra l'Italia e la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

*19 Gennaio 1869*

## COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Andinet</i>	Uff. 6	<i>Amari</i>
„ 2	<i>Motta</i>	„ 7	<i>Depe</i>
„ 3	<i>Brignani-Mellini Giusepp</i>	„ 8	<i>3</i>
„ 4	<i>Ciccomelli</i>	„ 9	<i>3</i>
„ 5	<i>De Pretis</i>		

## COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Brignani-Mellini Giusepp.*  
 Segretario *Ciccomelli.*  
 Relatore *Brignani-Mellini Giusepp.*

## PRESENTATA LA RELAZIONE

*1. febbraio 1869*

Approvata la Legge nella tornata del *13 febbraio 1869*

## CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>12 merid</i>	del <i>20. Gennaio 1869</i>	nel <i>Cabinetto 1°</i>
Alle ore <i>11 1/2 per</i>	del <i>1. febbraio</i>	nel <i>144 in 99</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri

(MENABREA)

nella tornata del 10 dicembre 1868

Convenzione postale conchiusa e sottoscritta a Berlino il 10 novembre 1868 tra l'Italia e la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden.

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione una Convenzione postale conchiusa a Berlino il 10 novembre scorso fra il Governo Italiano da una parte e la Confederazione della Germania del Nord, i due Regni di Baviera e del Württemberg, e il Granducato di Baden dall'altra.

Fin dal mese di agosto dell'anno 1863 il Governo del Re preoccupandosi del bisogno di agevolare le corrispondenze epistolari, tanto coi paesi germanici, quanto con gli Stati del Nord d'Europa, ai quali la Germania per la propria giacitura geografica serve di necessaria mediazione, intavolava negoziati col Governo di Prussia, come uno dei più importanti fra gli stati dell'unione postale austro-germanica allora esistente (*postverein*), perchè volesse acconsentire ad un accordo di questa natura.

Principali fondamenti del trattato dovevano essere secondo il concetto del Governo Italiano:

- 1° Una notevole diminuzione delle tasse postali per le corrispondenze scambiate fra i due paesi;
- 2° La concessione gratuita o almeno ad ottimo

prezzo del transito di pieghi chiusi attraverso i rispettivi territorii per le corrispondenze spedite da o verso un terzo stato qualunque.

Quest'ultima concessione era di un valore speciale per l'Italia, che in quel tempo aveva dovuto rompere i negoziati per altre convenzioni postali con alcuni dei paesi situati al di là della Prussia, attesa la impossibilità di stabilire con essi un servizio postale esatto ed a buon mercato finchè perdurasse in Germania il mal sicuro e dispendioso sistema del transito allo scoperto.

Tanto il principio della riduzione delle tasse per le lettere scambiate fra un paese e l'altro, quanto quello del transito dei pieghi chiusi a prezzi di favore proporzionati al peso netto anzichè al numero delle lettere, erano stati proclamati dalla Conferenza postale internazionale che in quell'anno stesso si era tenuta a Parigi, ed avevano altresì ottenuto il voto dei delegati prussiani colà inviati: poteva pertanto sperarsi che le nostre domande non fossero per incontrare resistenza presso il Gabinetto di Berlino.

Se non che il successo non corrispose all'aspettazione.

Due furono le principali difficoltà che ci vennero opposte.

In primo luogo per qualunque riduzione di tariffa veniva avvertito richiedersi il consentimento di tre quarti, ossia di 12 sopra i 16 Stati componenti l'Unione postale Austro-germanica, alcuni dei quali particolarmente interessati a mantenere le vecchie tariffe.

Gli statuti del *Postverein* prescrivevano che la tassa delle lettere introdotte in Germania dall'estero, invece di essere convertita a profitto comune, si riversasse ad esclusivo beneficio dello Stato per cui fossero entrate, o, come là dicono, dello *Stato-frontiera*. Ora per le lettere provenienti dall'Italia per le vie del Tirolo e della Svizzera gli *Stati-frontiera* erano l'Austria e il granducato di Baden. Conveniva pertanto indurre questi due Stati a rinunciare ad una parte notevole dei lucri ad essi spettanti sulle corrispondenze avviate verso gli altri paesi della Germania non che verso gli Stati ulteriori del Nord d'Europa. Questa difficoltà fu però appianata per quanto concerneva l'Impero Austriaco, il quale mostrò fin da principio le disposizioni le più concilianti. Non così per ciò che riguardava il Granducato di Baden il quale stimò di non poterci allora consentire la desiderata riduzione.

In secondo luogo il Governo di Berlino, pur riconoscendo essere altamente desiderabile che i varii Stati d'Europa s'inducessero a concedersi reciprocamente il transito dei pieghi chiusi a prezzo ridotto od anche senza spesa di sorta, ci faceva notare che un tale principio, forse destinato a trionfare nell'avvenire, era ancora ben lungi dal formare la regola comune delle nazioni d'Europa; e che mentre la Prussia aveva da pagare agli altri Stati circonvicini grosse indennità per il transito delle proprie corrispondenze, non era giusto nè prudente lo accordar loro ciò che essi alla Prussia non concedevano.

Chè se l'Italia offriva dal canto suo il transito attraverso il proprio territorio, il Governo di Berlino non trovava in ciò un adeguato compenso.

Ci veniva osservato a questo proposito che la concessione del transito all'andata e al ritorno per le corrispondenze che l'Italia invia o riceve dagli Stati cui la Prussia serve di mediatrice non andrebbe ad esclusivo beneficio dell'Italia ma si ancora indirettamente a vantaggio di tutti gli Stati suddetti; essere perciò conveniente che anch'essi offrissero in corresponsività eguali diritti sui rispettivi territori; d'altra parte un simile fa-

vore sembrare allora inopportuno mentre la Germania attendeva a completare il proprio sistema di accordi postali con le varie nazioni d'Europa, ed avrebbe quindi avuto bisogno, a così dire, di vendere un tal beneficio a prezzo di corrispondenti concessioni; nè l'Italia potersi paragonare per la sua giacitura geografica alla Germania; trovarsi questa nel cuore d'Europa ed esser quasi vestibolo necessario per chi voglia accedere alla Danimarca, alla Svezia e Norvegia, alla Russia e ad altri Stati, laddove l'Italia situata, com'è, in un estremo lembo del continente non serve di accesso verso alcuno Stato d'Europa cui la Prussia non possa raggiungere per altra via più breve e più celere. Anche per gli scali di Levante e per i paesi situati al di là dell'Istmo di Suez, la Germania, aggiungevasi, non usava servirsi della via d'Italia, nè avrebbe bisogno di questa linea finchè potesse disporre delle vie di Marsiglia e di Trieste.

Sarebbe troppo lungo di qui riferire per minuto la storia dei negoziati che si seguirono prima a Berlino e poi a Carlsruhe negli anni 1863, 1864 e 1865. Basti il dire, o signori, che, malgrado l'abilità spiegata dalla nostra diplomazia, il terreno ci venne contrastato palmo a palmo dai governi Germanici, per guisa che si giunse al gennaio 1866 senza avere ottenuto alcuna importante concessione.

Ed inverò il *maximum* di quanto ci poteva essere accordato, nel concetto dei delegati di Prussia e di Baden, si riduceva ai seguenti punti:

1° Facoltà di transito a piego chiuso da e verso gli Stati d'Inghilterra, del Belgio e dell'Olanda: concessione questa che al Governo del Re parve illusoria, non tanto per il prezzo richiesto di lire 0,60 per ogni 30 grammi di lettere, che gli sembrava eccessivo, quanto per la poca utilità del transito rispetto a quei tre paesi, mentre per i due primi è da preferire la via di Parigi come più celere, e per l'Olanda la via germanica non presentava allora sensibile vantaggio.

2° Facoltà di transito a piego chiuso, al prezzo di lire 0,90 ogni 30 grammi, per le lettere spedite dall'Italia verso la Danimarca, la Svezia e la Russia, ma non per le lettere che da quei paesi sono spedite verso l'Italia; la quale seconda concessione fu trovata inutile per lo scopo in vista del quale l'Italia si era fatta a domandare il transito per la Germania, essendo evidente che il prezzo soverchiamente alto e la limitazione del transito alle lettere di provenienza italiana avrebbero impedito di stipulare i vagheggiati accordi con gli Stati del Nord.

3° Tassa di lire 0, 40 per le lettere affrancate e di lire 0, 60 per le non franche, conformemente alle nostre richieste, con la condizione che l'Italia assumesse a proprio carico il transito all'andata e al ritorno attraverso il territorio elvetico.

Quest'ultima concessione non parve allora al Governo del Re di tal pregio da bilanciare gli svantaggi che ci sarebbero derivati dall'accoglienza dei due punti precedenti.

La riduzione della tassa per le corrispondenze italo-germaniche non costituiva il punto più essenziale della Convenzione: d'altra parte la tassa di 40 o 60 centesimi di poco avrebbe differito da quella che allora si pagava per la via di Francia.

E sebbene ci fossimo fin da principio offerti di prendere sopra di noi il doppio transito per la Svizzera, non poteva dissimularsi che un simile peso sarebbe stato allora soverchiamente gravoso, sia perchè il maggior numero di lettere, non essendovi ancora la via ferrata del Brennero, transitava in quel tempo pel territorio elvetico, sia perchè la tassa di transito, sebbene scemata dalla Convenzione conchiusa con la Svizzera, era ancora di lire 0, 20 per 30 grammi, ossia il doppio di quella attuale. Un tale sacrificio non avrebbe potuto giustificarsi senza corrispettive concessioni sugli altri punti: si credette pertanto di rompere senz'altro i negoziati e di rinviarli a tempi migliori.

Così la conferenza diplomatica che si era aperta nella capitale del granducato di Baden si sciolse, e qui ebbe termine il primo stadio delle trattative.

Dopo di ciò succedette una lunga interruzione cagionata dalla guerra del 1866 e dai grandi avvenimenti che trasformarono le condizioni di esistenza della Germania.

In seguito a tali avvenimenti rimase sciolta l'antica unione postale austro-germanica, alla quale si conservò soltanto una esistenza provvisoria sino al 1° gennaio del 1868. Intanto si deliberava a Berlino sul modo di costituire un nuovo *Postverein* ristretto agli Stati componenti la Confederazione del Nord e sotto la direzione suprema della Prussia. Nel luglio 1867 si aprì colà una conferenza, alla quale concorrono i rappresentanti tedeschi degli Stati del Sud e quelli dell'Impero Austriaco per fissare i rapporti postali colla nuova Lega ristretta. Frutto di essa conferenza sono due importanti determinazioni che si riassumono: nel mantenimento di una tassa unica per tutto il territorio dell'antica unione postale, riducendone l'ammontare da 3 a 1 *silbelgross* (centesimi 12 1/2), e nella stipulazione

del transito eventuale attraverso gli Stati posti al di qua del Meno per le corrispondenze che verranno scambiate fra l'Italia e la Confederazione del Nord.

A questi favorevoli eventi si aggiunse la convenzione postale conchiusa nell'aprile di quell'anno fra l'Italia e l'Impero Austriaco, colla quale si stipulava la riduzione della tassa per le lettere scambiate coll'Austria e con tutti i paesi dell'antica unione postale austro-germanica; quindi l'apertura della via del Brennero che scemava grandemente l'importanza del transito svizzero; e per ultimo la recente convenzione fra le due Germanie da una parte e la Svizzera dall'altra per la quale il transito pel territorio elvetico veniva concesso al modico prezzo di 10 centesimi per 30 grammi.

Tutti questi fatti insieme riuniti mettevano il Governo del Re in posizione assai vantaggiosa per riappicare i negoziati colla Germania. Infatti si rinnovarono le opportune pratiche presso il Gabinetto di Berlino e presso quelli di Monaco, Carlsruhe e Stoccarda, e questa volta non fu difficile intendersi anche sulla questione essenziale del transito, il quale ci fu concesso a prezzo moderato, e verso quasi tutti gli Stati cui la Germania può servire di mediazione.

Una sola riserva si dovette fare per la Norvegia e per la Danimarca, pei quali due paesi non fu assolutamente possibile vincere la resistenza dei Governi tedeschi; ma anche per essi venivaci promossa eguale concessione per quando saranno composte le questioni ora pendenti fra le Poste federali e quelle di detti Stati.

Del resto è degno di nota che ci fu invece accordato il transito ben altrimenti importante per noi, e del quale non si era punto parlato nei primi negoziati, da e verso tutti quanti i paesi delle due Americhe.

Passando ora ad esaminare, o signori, il tenore della convenzione, permettete che io vi tenga breve discorso sopra ognuno dei punti più essenziali che ivi furono concordati fra le due parti.

1° *Lettere*. La tassa di 40 o 60 centesimi applicata alle lettere scambiate fra la Germania e l'Italia (articolo VI) sembrerà moderata ove si consideri che egual tassa venne concordata coll'Austria, paese a noi confinante ed al quale si può accedere senza spesa di transiti per territori intermedi. Deve inoltre osservarsi la clausola per cui si stipula anticipatamente la riduzione della tassa a 25 centesimi nel caso di eguale riduzione sulle lettere scambiate coll'Austria. Così una lettera potrebbe partire, per esempio, da Girgenti, traversare tutta l'Europa e giungere a Dan-

zica o a Stettino per soldi 5; risultato apprezzabile, se si pensi che nell'interno del regno se ne spendono quattro.

*Stampe.* La tassa di un soldo per 40 grammi di giornali o stampe è pure conforme a quella già fissata coll'Austria. Si notò però che è riservato (articolo XVII) un trattamento di favore per le associazioni ai giornali italiani o tedeschi che si facessero con la mediazione degli uffici postali germanici. In tal caso le poste germaniche si contentano del diritto di provvisione che esse riscuotono dagli interessati, e rinunziano a qualunque tassa postale. In conseguenza i detti giornali pagheranno la sola tassa italiana di un centesimo. Rimane inteso che le spese di transito devono restare interamente a carico delle poste germaniche. Questo provvedimento, che importerà forse qualche piccola perdita anche alle poste italiane, è destinato a rendere più facile la trasmissione del pensiero fra l'Italia e la dotta Germania e sarà, speriamo, accolto con favore dalla stampa delle due nazioni.

Si è poi aggiunto, sulle istanze della Germania, la clausola mediante la quale si fa espressa riserva del diritto naturalmente spettante a qualunque Stato indipendente di vietare l'ingresso e la circolazione di quei giornali e di quelle stampe che non si trovassero in regola con le proprie leggi interne. Una riserva simile era stata già inserita nelle Convenzioni con la Spagna, con l'Inghilterra e con molti altri Stati d'Europa.

*Campioni.* Il pareggiare, come si è fatto, la tassa dei campioni di merci a quella così mite delle stampe (Art. VIII) è conforme ai sistemi vigenti in Germania ed anche alle idee adottate dalla Conferenza Internazionale di Parigi. Il commercio fra i due paesi non potrà che avvantaggiarsene.

Un altro favore al commercio (che però ha trovato sede nel relativo regolamento postale, Art. 4, invece che nel testo della convenzione) è quello della facoltà reciprocamente stipulata d'inviare per la posta campioni di seta greggia o filata aventi un valore venale, purchè non passino il peso di cento grammi. Sarà questa una facilitazione al traffico delle seterie che si fa in grandi proporzioni fra l'Italia e la Germania, segnatamente verso le provincie renane.

*Vaglia-postali internazionali.* Si è creduto conveniente limitarsi ad enunciare semplicemente il principio che fra i due paesi avrà luogo uno scambio di vaglia-postali (Art. XII.)

Così fu fatto nelle convenzioni da noi stipulate con

la Francia, con la Svizzera e con l'Austria, dietro il riflesso che il servizio dei vaglia, non appartenendo strettamente all'istituto postale, può andar soggetto a modificazioni improvvise alle quali non si potrebbe provvedere quando dovesse derogarsi ad accordi approvati per legge.

Questo servizio tornerà specialmente utile agli emigrati italiani in Germania che in numero sempre crescente si danno colà al commercio ambulante ed ai lavori delle ferrovie, lasciando in Italia le loro famiglie.

*Peso del porto semplice.* Si era dapprima proposto un peso di dieci grammi in luogo di quindici, sia perchè più semplice, sia perchè l'esperienza ha dimostrato che una lettera con la sua busta non supera che raramente i dieci grammi di peso. Deve però osservarsi che il peso di quindici grammi (Art. VI) è preferito dai Governi tedeschi come più conforme al peso di un *loth* al quale sono ormai abituati i popoli della Germania, e che è sembrato minor male il concedere ai corrispondenti italiani una nuova larghezza che il toglierne una antica ai tedeschi; tanto più che tale concessione non importerà aumento alcuno di tassa.

Del resto il peso di quindici grammi è ammesso dal maggior numero degli Stati d'Europa e fu perciò riconosciuto preferibile per le lettere internazionali anche dalla Conferenza postale di Parigi.

Nè sembra da temere un soverchio aumento delle spese di transito, quasichè il peso cresciuto delle lettere debba fare aumentare il peso dei pieghi chiusi cui si proporziona la tassa di transito, inquantochè anche nei paesi ove si ammette il peso di 1/2 oncia o circa 15 grammi (come in Inghilterra) le statistiche dimostrano che il peso medio delle lettere private si mantiene intorno ai 7 grammi, a un dipresso come in Italia.

Non si credette invece di accettare la proposta di sopprimere ogni progressione di porti e di tasse al di là dei 15 grammi, e fino ai 250, in quanto è sembrato che tale novità non fosse consentita dalle condizioni dell'erario in generale, nè da quelle speciali della posta italiana, che, essendo tuttora soggette ad uno sbilancio annuale sensibile, non permettevano per ora riduzione alcuna di rendite.

Pur nondimeno, si è promesso di studiare la questione, ed ecco il perchè della clausola che si trova in fine del secondo capoverso dell'articolo VI.

*Raccomandazione.* Si è ammesso, come per l'interno un diritto fisso di raccomandazione di 30 centesimi per le lettere che si spediscono dagli uffici italiani verso la Germania. Questo diritto sarà di 2 *groschen* (25 centesimi) per quelle spedite dagli uffici germanici verso l'Italia. (Art. IX)

Una tale diversità trova la sua spiegazione nel fatto dello avere la Germania trovata eccessiva la tassa di raccomandazione di 30 centesimi, alla quale d'altra parte non potevasi da noi rinunciare senza incorrere nello sconcio di favorire maggiormente le corrispondenze con l'estero di quelle per l'interno. Siffatta differenza non ha poi alcun rilievo per le poste italiane essendo stabilito che ciascuna amministrazione ritenga per se le tasse riscosse per questo titolo. (Art. XI)

Anche i campioni e le stampe sono ammessi al beneficio della raccomandazione, ed a buon dritto, potendo darsi il caso che l'arrivo puntuale di un saggio di merci, di un libro, di una fotografia, importi molto di più di quello di una lettera.

E qui potrebbe forse domandarsi perchè siasi taciuto affatto dell'*assicurazione* dei valori che possono contenersi in un piego, mentre la convenzione postale austro-italica ammette l'invio di lettere *assicurate*.

Non è questa una omissione accidentale, essendosi concordemente riconosciuto dai Governi contraenti, che lo scambio di lettere con *valori dichiarati* riescirebbe pericoloso, attese le troppo grandi distanze che corrono fra gli uffici postali dei due paesi.

Dall'altra parte il sistema dei vaglia internazionali supplirà fino ad un certo punto allo invio di carte di credito assicurate. Chè se nella convenzione con l'Austria si ammise l'*assicurazione* delle corrispondenze deve ciò attribuirsi al bisogno di favorire gl'interessi di ogni ragione che ancora esistono fra gli abitanti della Lombardia e più specialmente della Venezia con l'Impero Austriaco.

*Transito.* Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre intorno alle fasi della questione del transito a piego chiuso nel primo e nel secondo stadio dei negoziati, poco mi resta, o signori, da aggiungere.

Basterà il farvi avvertire che se il prezzo di 80 centesimi per chilogramma di stampe supera alquanto quello pattuito con l'Austria, il prezzo di 25 centesimi per ogni 30 grammi di lettere è inferiore alla tassa di 30 centesimi che fu stipulata col medesimo Impero. (Art. XIV e XV)

Il principio del transito gratuito è forse destinato a trionfare un giorno in Europa, e riportò già il voto di sei fra i delegati presenti alla Conferenza internazionale dell'anno 1863, ove fu sostenuto energicamente dai delegati italiani. Esso avrebbe certamente l'instimabile vantaggio di rendere possibile la riduzione di tutte le varie tasse postali fra le nazioni ad una misura moderata ed uniforme, non che la totale soppressione dei conteggi e dei rimborsi fra le diverse amministrazioni.

Ma non si deve dissimulare che una tale novità non venne finora ammessa nei nostri trattati postali, tranne quelli colla Spagna, coi Paesi Bassi e cogli Stati Uniti d'America. Non era dunque sperabile che trovasse facile accoglienza presso i Governi germanici; dobbiamo pertanto rallegrarci di avere almeno fatto loro accettare una tassa di transito delle più moderate.

Si noti a questo proposito che la Russia paga alla Germania lire 1, 30 per ogni 30 grammi di lettere in transito provenienti dalla Francia e dal Belgio, sebbene la distanza fra Aix-la-Chapelle e Eydtikumen (150 miglia geografiche) non sia molto maggiore di quella tra la frontiera meridionale dell'Alemagna e Stralsund. Il solo Belgio, attesa la propria posizione privilegiata di *territorio di passo*, aveva potuto ottenere dalla Germania un prezzo eguale a quello da noi ottenuto.

Che se poi si volesse scandagliare il rapporto esistente fra la tassa germanica delle lettere allo scoperto e la tassa del transito a piego chiuso, fissata in ragione del peso, si troverebbe che la prima non è certo minore del doppio della seconda. Si calcola infatti che in un chilogrammo entrino circa 150 lettere, il che fa 4 lettere e mezzo per ogni 30 grammi. Ora, il prezzo dei 30 grammi essendo di centesimi 25, ne segue che il prezzo di transito di una lettera non giunge a 6 centesimi, ossia alla metà di un *groschen* (centesimi 12 1/2), tassa interna dei territori germanici. Così è soddisfatto al voto manifestato dal Convegno internazionale di Parigi, che voleva ridotte le tasse di transito ad una misura non superiore al doppio delle rispettive tasse interne, e, quello che più importa, ci è dato il modo di ridurre notevolmente le tariffe postali cogli Stati del Nord, pur mantenendo una discreta quota di benefici all'amministrazione nazionale.

*Reparto degli utili e delle spese di transito.* Fin da principio si era proposto da parte dell'Italia di sopprimere quasi interamente ogni liquidazione di conti fra le due parti, mediante il sistema, già ammesso nelle

convenzioni con la Grecia e con l'Inghilterra, di rilasciare ad ogni amministrazione il prodotto delle tasse che riscuote. Convenne però riconoscere che tale sistema fondato nel supposto che gli uffici postali delle due parti spediscono un numero presso che uguale di lettere e riscuotano una quantità presso che uguale di tasse non era applicabile alle amministrazioni germaniche. Infatti è stabilito dai recenti accordi postali germanici che le tasse riscosse sulle lettere che vengono spedite dalla Germania del Nord verso l'Italia per la via degli Stati meridionali vadano a vantaggio di essi Stati anzichè degli uffici mittenti, donde deriva che le dette tasse non possono offrire materia di compenso per le Poste federali. Si è dunque adottato il metodo di divisione degli utili a perfetta metà, secondo è stabilito in quasi tutte le convenzioni esistenti (articolo XI).

La stessa divisione a metà si è pure adottata per le spese di transito che converrà pagare agli Stati tramezzanti, fatta eccezione soltanto per il transito della Svizzera che rimane a carico dell'Italia (articolo III).

Tale eccezione non avrà però se non lieve importanza per le finanze nazionali, sia perchè la Germania ha potuto ridurre della metà (a lire 0, 10 per 30 grammi) la tassa del transito svizzero da e verso l'Italia, sia perchè la massima parte delle corrispondenze italo-germaniche va per la linea più breve e più celere del Brennero.

D'altra parte un simile favore (più apparente che altro) trova un riscontro nel transito che ci vien concesso per gli Stati al di quà del Meno e che le poste federali di Berlino debbono pagare nel modo che si è spiegato più sopra. Vero è che la concessione si estende pure alle corrispondenze scambiate per la Svizzera con gli Stati del Sud, ma non fu possibile di negare a questi ultimi ciò che si era accordato alla Confederazione del Nord formante la gran maggioranza degli Stati tedeschi compresi nella presente convenzione. Infine ciò che per avventura potesse perdersi per conto del transito svizzero da e verso quelli

Stati rimarrebbe largamente compensato dalla minore spesa di transito austriaco cui andranno soggette, mercè speciali accordi intervenuti fra quei Governi e l'Austria, le corrispondenze scambiate per la via del Brennero fra l'Italia e quei paesi.

Signori! La convenzione testè conchiusa con la Germania è certamente una delle più importanti che il Governo Italiano abbia stipulato con esteri Stati su questa materia.

Un territorio di circa 9000 miglia geografiche di superficie, una nazione con quasi 40 milioni di abitanti e che si onora del titolo di dotta vengono col presente accordo in più stretta corrispondenza di pensieri, di affetti, di traffici col nostro paese: i principii altamente liberali da cui i nuovi patti sono ispirati ne danno ampia sicurezza.

Le ottenute concessioni intorno al transito verso i paesi del Nord e di America ci aprono la via ad ulteriori trattati di eguale natura con quelle remote regioni.

La linea a noi concessa di Amburgo e di Brema ci è particolarmente preziosa perchè, assicurandoci le comunicazioni coi paesi situati al di là dell'Atlantico, ci rende meno necessaria la via di Francia, alla quale fu, siccome è noto, disdetta la convenzione esistente.

La stessa concessione che in via di reciprocità dovremmo fare del transito attraverso la penisola potrà giovare grandemente, io lo spero, ad attrarre sulla linea di Brindisi la valigia destinata alle Indie ed ai paesi dell'estremo Oriente, sopra tutto quando sia aperto alla navigazione il canale di Suez.

Chè se in alcuna parte la convenzione lasciasse a desiderare, io vi prego a riflettere che ad ogni modo i pregi superano in essa di gran lunga le imperfezioni, e che infine la sua durata obbligatoria essendo ristretta ad un solo anno si potrà ad ogni modo introdurre tutti quei miglioramenti che l'esperienza od un più maturo giudizio venissero consigliando.

Non dubito pertanto che vorrete approvarla col vostro voto.

**PROGETTO DI LEGGE**

---

**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

**RE D'ITALIA.**

---

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia da una parte, e la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg e il Baden dall'altra parte, firmata a Berlino il 10 novembre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a

li



*Convenzione Postale fra l'Italia da una parte e la Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden dall'altra parte.*

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e

Sua Maestà il Re di Prussia in nome della Confederazione della Germania del Nord, sua Maestà il Re di Baviera, sua Maestà il Re di Württemberg, sua Altezza Reale il Granduca di Baden, d'altra parte, egualmente animati dal desiderio di regolare i rapporti postali fra i rispettivi territori, mediante uno scambio diretto di corrispondenze in conformità delle condizioni attuali e dei bisogni dei paesi interessati, hanno determinato di stipulare un trattato postale al quale effetto hanno scelto per loro plenipotenziari.

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor conte Edoardo De Launay suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte reale di Prussia e presso la Confederazione della Germania del Nord.

Sua Maestà il Re di Prussia, il signor Riccardo Di Philipsborn direttore generale delle poste, ed il signor Enrico Stephan consigliere intimo, superiore delle poste.

Sua Maestà il Re di Baviera, il signor Carlo Pailler consigliere della direzione generale.

Sua Maestà il Re del Württemberg, il signor barone Carló Di Spitzemberg suo ciambellano, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte reale di Prussia consigliere intimo di legazione e il signor Augusto Hofacker, capo della direzione postale, consigliere superiore delle poste.

Sua Altezza Reale il Granduca di Baden, il signor Arminio Zimmer consigliere intimo, direttore dell'amministrazione delle comunicazioni e il signor Federico Hess assessore delle poste granducali; i quali in base ai loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto di quanto segue:

Art. 1.

Fra l'amministrazione delle poste d'Italia da una parte, e le amministrazioni postali della Confederazione della Germania del Nord, di Baviera, del Württemberg e di Baden, d'altra parte, vi sarà uno scambio periodico e regolare di pieghi chiusi, per la trasmissione reciproca delle corrispondenze epistolari.

Art. 2.

Il cambio dei pieghi chiusi fra le amministrazioni postali delle alte parti contraenti, potrà aver luogo per le vie sotto designate, cioè:

- a) Via d'Austria ;
- b) Via di Svizzera ;
- c) Via di Francia ; ed occorrendo, via del Belgio.

I pieghi saranno sempre spediti per la via più celere, ma l'amministrazione speditrice può scegliere quella che giudica più conveniente, qualora più vie presentino eguale celerità.

Lo scambio dovrà sempre aver luogo in pieghi chiusi rispettivamente con ciascuna delle amministrazioni interessate, tranne il caso in cui si ottenga maggior celerità rimettendo le corrispondenze sciolte ad un'amministrazione intermedia, ovvero che le amministrazioni d'origine e di destino giudichino di comune accordo opportuno di valersi di tale mediazione.

#### Art. 3.

Le spese di transito dei pieghi attraverso il territorio delle amministrazioni postali dell'Austria, della Francia e del Belgio, saranno sostenute in parti eguali dall'amministrazione delle poste d'Italia, e da quella delle amministrazioni postali germaniche, con cui ha luogo il cambio dei pieghi medesimi.

Tuttavia l'intero prezzo di transito sarà pagato da quella delle amministrazioni interessate che avrà ottenuto condizioni più favorevoli dalle amministrazioni intermedie dell'Austria, della Francia, e del Belgio, e sarà rimborsata della metà di tale spesa dall'altra amministrazione.

La spesa del transito a traverso il territorio svizzero rimane interamente a carico dell'amministrazione italiana.

Reciprocamente le amministrazioni dei paesi germanici si obbligano di prendere le misure atte ad assicurare alle corrispondenze internazionali contenute nei pieghi chiusi cambiati fra l'Italia ed i paesi germanici il transito attraverso i paesi medesimi senza spesa alcuna per l'amministrazione italiana. S'impegnano inoltre a provvedere perchè l'amministrazione italiana possa partecipare alle riduzioni ed alle franchigie che le amministrazioni germaniche hanno ottenuto dalla amministrazione austriaca rispetto ai prezzi del transito attraverso il territorio austriaco.

#### Art. 4.

I dispacci cambiati fra le amministrazioni delle alte parti contraenti si comporranno :

- Di lettere ;
- Di giornali e stampe ;
- Di campioni di merci.

Il peso massimo di ciascuno di tali oggetti non potrà eccedere 250 grammi,

## Art. 5.

La francatura delle lettere ordinarie, cioè non raccomandate, è facoltativa.

La francatura dei giornali, delle stampe, e dei campioni di merci, è obbligatoria.

## Art. 6.

La tassa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia da una parte, e la Confederazione Germanica del Nord, la Baviera, il Württemberg, ed il Baden d'altra parte, è fissata :

Per lettere francate a destino d'Italia a 3 *groschen*, o 10 *kreutzer* ;

Per le lettere francate provenienti dall'Italia a 40 centesimi ;

Per le lettere non francate a destinazione d'Italia a 60 centesimi :

Per le lettere non francate provenienti dall'Italia a 5 *groschen* o 18 *kreutzer*.

Saranno considerate come semplici le lettere che non superano il peso di 15 grammi ; al di là di questo peso si aggiungerà un porto per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi. Le amministrazioni postali rispettive avranno tuttavia la facoltà di estendere la progressione sovraccennata, quando di comune accordo lo ravvisassero opportuno.

Qualora la tassa delle lettere fra l'Italia e l'Austria venisse ridotta in conformità delle disposizioni del protocollo finale annesso alla convenzione postale del 23 aprile 1867, le amministrazioni delle poste dell'Italia e degli Stati germanici, saranno autorizzate ad estendere di comune accordo la riduzione medesima alle rispettive corrispondenze internazionali.

## Art. 7.

La tassa di francatura dei giornali e delle stampe è fissata :

Per gli oggetti spediti dall'Italia a 5 centesimi.

Per gli oggetti spediti dai paesi germanici a 1/2 *groschen* o 2 *kreutzer* per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Nell'appellazione di giornali e stampe s'intendono compresi i giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri anche rilegati, i fogli di musica, e cataloghi, gli annunci, i prospetti, le incisioni, le litografie, le fotografie, le autografie ed ogni altra riproduzione eseguita con mezzi meccanici e suscettiva d'essere spedita per la posta.

I giornali e le stampe dovranno essere posti sotto fascia, od anche semplicemente piegati.

È vietato d'inserire alcun manoscritto o cifra o se-

gno di sorta oltre l'indirizzo, la firma del mittente e la data con indicazione del luogo d'origine.

Nei listini di cambio e nelle circolari è permessa la indicazione del prezzo delle mercanzie.

Le bozze di stampa possono contenere le relative correzioni a mano ed avere annesso il testo originale manoscritto.

I giornali e le stampe che non fossero affrancati o che non riunissero le condizioni d'invio sopra designate saranno considerati come lettere non franche e tassati in conseguenza fatta deduzione del valore dei francobolli apposti.

#### Art. 8.

I campioni di merci saranno soggetti alla tassa dei giornali e delle stampe, sia che vengano spediti isolatamente, sia che gli uni e gli altri vengano riuniti in un solo e medesimo invio.

I campioni non dovranno avere valore venale, saranno posti sotto fascia od in modo a non lasciare dubbio sulla loro natura; e non potranno portare altri scritti a mano tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

I campioni che non fossero francati ovvero che non riunissero le condizioni sopraccennate saranno considerati come lettere non franche e tassati in conseguenza, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti su d'essi.

#### Art. 9.

È ammessa la spedizione di lettere, giornali, stampe e campioni di merci raccomandate mediante il pagamento, oltre la tassa ordinaria, di un diritto fisso di 2 *groschen* o 7 *kreutzer* per quelli spediti dai paesi germanici e di 30 centesimi per quelli spediti dal Regno d'Italia.

La tassa di francatura ed il diritto fisso degli oggetti raccomandati dovranno, in tutti i casi, essere pagati anticipatamente.

Il mittente d'un oggetto raccomandato potrà chiedere nell'atto della consegna che gli sia dato avviso del ricevimento dell'oggetto medesimo per parte del destinatario. In questo caso il mittente pagherà anticipatamente una tassa supplementare di 2 *groschen* o 7 *kreutzer* negli Stati germanici e di 20 centesimi in Italia.

La perdita d'un oggetto raccomandato darà luogo, per parte dell'amministrazione postale sul territorio, della quale la perdita è avvenuta, al pagamento di una indennità al mittente di 14 talleri o 24 1/2 fiorini negli

Stati germanici, di 50 lire in Italia, eccettuato il caso di forza maggiore.

Il reclamo relativo alla perdita d'un oggetto raccomandato e la domanda della relativa indennità dovranno farsi entro sei mesi dalla data della consegna dell'oggetto stesso, trascorso questo termine non si farà più ragione al reclamo.

Art. 10.

Quando il montare dei francobolli adoperati per una lettera o per altro oggetto sarà inferiore alla tassa di francatura, la lettera o l'oggetto verranno considerati come lettere non franche e tassati come tali tenendo conto del valore dei francobolli adoperati.

Il rifiuto di pagare la tassa supplementare sarà considerato come rifiuto dell'oggetto tassato.

Art. 11.

Il prodotto delle tasse riscosse in virtù degli articoli 6, 7 e 8 sulle lettere, sui giornali, sulle stampe e sui campioni sarà diviso in parti eguali fra l'amministrazione delle poste d'Italia e l'amministrazione delle poste dello Stato germanico con cui ha avuto luogo lo scambio degli oggetti medesimi.

Il prodotto dei diritti riscossi in virtù dell'articolo 9 rimarrà interamente acquisito all'amministrazione speditrice.

Art. 12.

L'amministrazione delle poste d'Italia, da una parte, e quelle degli Stati germanici, d'altra parte, si porranno d'accordo per l'istituzione di un servizio internazionale di vaglia postali e ne stabiliranno di comune accordo le condizioni, nonchè l'epoca in cui potrà essere messo in esecuzione.

Art. 13.

Le amministrazioni postali delle parti contraenti potranno reciprocamente trasmettersi sciolte lettere, giornali, stampe e campioni originari o a destino dei paesi esteri ai quali le amministrazioni medesime servono di mediazione.

Le amministrazioni stesse regoleranno di comune accordo le condizioni dello scambio in conformità dell'articolo 11 della presente convenzione per quanto concerne il transito italiano e germanico ed in dipendenza delle rispettive stipulazioni cogli Stati esteri, a cui le amministrazioni predette servono d'intermediario.

Art. 14.

Il Governo del Regno d'Italia si obbliga di far trasportare nel proprio territorio i pieghi chiusi, che saranno cambiati fra gli uffizi della Confederazione ger-

manica del Nord, di Baviera, del Württemberg e di Baden coi paesi esteri a cui l'Italia serve o potrà servire di mediazione e cogli uffizi ed agenzie postali germaniche in quei paesi.

L'amministrazione postale germanica interessata pagherà per questo transito all'amministrazione italiana.

25 Centesimi per ogni 30 grammi di lettere peso netto e

80 Centesimi per ogni chilogramma di giornali, stampe e campioni di merci pure peso netto.

Rispetto al trasporto dei pieghi chiusi per mezzo dei servizi postali marittimi italiani, il Governo del Regno d'Italia si obbliga di accordare ai Governi della Germania il trattamento della nazione più favorita.

#### Art. 15.

Reciprocamente la Confederazione Germanica del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden si obbligano di far trasportare sui rispettivi territori i pieghi chiusi che saranno cambiati fra gli uffizi italiani e quelli della Gran Bretagna ed Irlanda, dei Paesi Bassi, del Belgio, della Russia, della Svezia e degli Stati d'America.

Per questo transito l'amministrazione Italiana pagherà all'amministrazione Germanica che lo eseguisce:

25 Centesimi per ogni 30 grammi di lettere peso netto e

80 Centesimi per ogni chilogramma di giornali stampe e campioni pure peso netto.

Pel transito attraverso il territorio austriaco dei pieghi chiusi dell'Italia per i paesi esteri sopra menzionati sarà chiesta l'adesione del Governo austriaco mediante i buoni uffizi delle amministrazioni postali germaniche. In seguito di tale adesione non sarà dovuto per siffatto transito alcun altro diritto supplementare oltre quello fissato dal presente articolo.

La concessione all'Italia del transito in piego chiuso attraverso il territorio germanico nei paesi non menzionati qui sopra dipenderà dai risultati della revisione di altri trattati postali della Germania.

#### Art. 16.

Il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, mal dirette o rivoltate per cambiamento di residenza dei destinatari e quello della corrispondenza in franchigia non saranno compresi nel peso delle lettere, stampe e campioni, su cui viene imposto il diritto fissato dagli articoli 14 e 15.

## Art. 17.

Per eccezione al disposto dell'articolo 7 i giornali, le gazzette e le opere periodiche pubblicate in Italia, che verranno dagli editori medesimi dirette ad alcuno degli uffizi postali della Confederazione germanica del Nord della Baviera, del Württemberg e del Baden saranno francate soltanto fino alla frontiera di uscita dell'Italia, e non saranno in questo caso soggetti ad altra tassa tranne a quella di francatura fissata per gli oggetti istessi circolanti nell'interno del Regno d'Italia.

Similmente i giornali, le gazzette e le opere periodiche spedite dalla Germania in Italia in virtù di associazioni fatte dagli uffizi postali germanici non saranno passibili in Italia che della sola tassa territoriale interna.

Le spese del transito di questi oggetti attraverso i territori dell'Austria, della Svizzera, della Francia e del Belgio resteranno a carico esclusivo dell'amministrazione germanica rispettiva.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7° non limitano il diritto che potranno avere i Governi delle parti contraenti di non effettuare nei rispettivi territori il trasporto e la distribuzione dei giornali e delle stampe rispetto ai quali non fossero osservate le leggi ed i decreti relativi alla loro pubblicazione e circolazione.

## Art. 18.

Le corrispondenze cambiate fra i sovrani delle parti contraenti ed i membri delle loro famiglie saranno spedite esenti da tassa.

Sarà pure trasmessa in franchigia la corrispondenza relativa al servizio postale.

## Art. 19.

Le amministrazioni delle poste delle parti contraenti, non ammetteranno nei pieghi cambiati tra i loro uffizi in virtù della presente convenzione alcuna lettera contenente oro e argento monetato, gioie, effetti preziosi ed oggetti sottoposti a diritti di dogana.

## Art. 20.

Le corrispondenze internazionali saranno computate e rimesse, per quanto possibile, in ragione di porti semplici.

Il montare delle tasse sarà iscritto nei fogli d'avviso e nei conti mensili in lire e centesimi.

## Art. 21.

L'amministrazione delle poste italiane, e le amministrazioni delle poste degli Stati germanici compileranno in fine di ogni trimestre i conti generali del

cambio delle corrispondenze e del transito dei pieghi chiusi.

Nella liquidazione 12 centesimi e mezzo saranno raggugliati ad un *groschen* d'argento e a 3 *kreutzer* e mezzo.

I conti dopo essere stati concordati fra le amministrazioni interessate saranno saldati immediatamente nelle specie metalliche in uso nel paese ove ha luogo il pagamento.

Ogni spesa per tali pagamenti rimarrà a carico dell'amministrazione debitrice.

#### Art. 22.

Le amministrazioni delle poste delle parti contraenti stabiliranno per mezzo di un regolamento le misure d'ordine per l'eseguimento della presente convenzione e si porranno specialmente d'accordo sui seguenti punti:

- 1° Designazione degli uffizi che eseguiranno il cambio dei pieghi chiusi;
- 2° Dettagli del servizio;
- 3° Forma e norme dei conti;
- 4° Condizioni relative al cambio dei giornali delle stampe e dei campioni;
- 5° Condizioni particolari pel transito delle lettere sciolte;
- 6° Disposizioni relative all'invio delle lettere rifiutate o rivoltate ad altro destino;
- 7° Liquidazione dei conti e ragguglio delle monete nel servizio dei vaglia.

#### Art. 23.

Le disposizioni della presente convenzione per quanto concerne le poste della Confederazione germanica del Nord sono pure interamente applicabili agli uffizi postali dei distretti dell'Asia granducale non appartenenti alla Confederazione germanica del Nord.

Le disposizioni medesime sono pure applicabili alle corrispondenze fra l'Italia ed il granducato di Lussemburgo, ogni qualvolta il cambio di tali corrispondenze verrà fatto col mezzo delle poste degli Stati germanici.

#### Art. 24.

La presente convenzione avrà effetto a cominciare dal 1° aprile prossimo.

Essa rimarrà obbligatoria d'anno in anno infino a tanto che per parte dell'Italia, ovvero per parte della Confederazione germanica del Nord, della Baviera, del Württemberg o del Baden, di comune accordo, non venga disdetta con preavviso di sei mesi.



La convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno cambiate in Berlino al più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione e vi hanno apposti i suggelli delle proprie armi.

Fatto a Berlino addì dieci novembre mille ottocento sessant'etto.

*Firmati:* LAUNAY  
PHILIPSBORN  
STEPHAN  
PALLIER  
DI SPITZEMBERG  
AUGUSTO HOFACKER  
ZIMMER  
HESS

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli esteri.

*Firenze, li 2 dicembre 1868.*

*Il direttore generale*  
A. PEIROLESI.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

**Giacomelli, Audinot, Omar, Briganti-Bellini Giuseppe,  
Depretis, Botta**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio  
ministro degli affari esteri

*nella tornata del 10 dicembre 1868*

(3)

Convenzione postale conchiusa e sottoscritta a Berlino il  
10 novembre 1868 tra l'Italia e la Prussia a nome  
della Confederazione della Germania del Nord, la Ba-  
viera, il Württemberg ed il Baden.

### Tornata del 1° febbraio 1869

**SIGNORI!** — La convenzione postale, conchiusa nello scorso novembre, dal Governo del Re, colla Confederazione della Germania settentrionale, i regni di Baviera e di Württemberg, e il granducato di Baden, non è certo di lieve importanza per gl'interessi della nazione italiana.

Dopo la conferenza postale internazionale di Parigi, che proclamò i principii direttivi delle convenzioni postali, e dopo la conferenza postale tedesca del 1867 che determinò il mantenimento della tassa unica, riducendola ad un terzo della precedente, e stipulò, per le nostre corrispondenze colla Confederazione della Germania settentrionale, il transito eventuale sul territorio degli Stati a mezzogiorno del Reno, divenne assunto più facile al Governo italiano quello di combinare la convenzione, sulla quale abbiamo l'onore di riferire. Ciò non gli toglie il merito della buona riuscita, come pure non gli toglie la buona ventura di aver prima potuto conchiudere altra convenzione col-

l'Austria, e di essersi prima aperta la via del Brennero al passaggio della locomotiva, e di avere prima la Svizzera convenuto cogli Stati della Germania un prezzo assai mite pel transito sul territorio elvetico.

La Giunta si compiace di rimarcare i pregi di tale convenzione; il rispetto serbato alla libertà nel primo comma dell'articolo 5; la moderazione della tassa delle lettere semplici, pari a quella già convenuta con altro Stato a noi confinante; la facoltà riservata nell'ultimo comma dell'articolo 6 di estendere alle rispettive corrispondenze quella riduzione di tassa che l'Austria potrà concedere in virtù del protocollo finale alla convenzione del 1867; la moderazione della tassa di francatura dei giornali e stampe stabilita nell'articolo 7, e dei campioni senza valore venale, come è disposto nell'articolo 8.

Per quanto riguarda le *raccomandazioni* delle lettere, giornali, stampe e campioni, è sembrato ad uno dei nostri colleghi che fosse notevole la differenza di

centesimi 5 fra quelle che si fanno negli Stati contraenti col nostro, e quelle che si fanno in Italia: infatti, all'articolo 9 è fissata una tassa di centesimi 25, che è il ragguaglio di 2 *groschen*, per le raccomandazioni sulle corrispondenze spedite dalla Germania, e di centesimi 30 per le raccomandazioni sulle corrispondenze spedite dagli uffici italiani. Il nostro collega avrebbe desiderato che fosse invitato il Governo a togliere una tal differenza, eguagliando nel territorio delle parti contraenti la tassa di raccomandazione, col ribassarla da centesimi 30 a centesimi 25 sulle corrispondenze che partono dall'Italia.

La vostra Giunta non può fare a meno di riconoscere la giustezza di tal riflessione, ma deve anche ammettere la verità della contraria obiezione, cioè che essendo la nostra tassa interna di raccomandazione di centesimi 30, con quella riduzione, verremmo a concedere maggior favore alle corrispondenze che vanno fuori di Stato, che a quelle della interna circolazione. Quindi ne segue che se, lasciando stare l'articolo 9 come è scritto, si scorge un inconveniente, modificandolo come verrebbe proposto, se ne scorgerebbe un altro. La maniera di evitarli ambidue sarebbe quella di modificare la nostra tassa interna di raccomandazione, riducendola a centesimi 25; e nel tempo stesso ammettere la proposta modificazione all'articolo 9. Però la Giunta non crede che debbasi mutare una tassa di pubblico servizio all'interno, in occasione di un voto d'autorizzazione ad eseguire una convenzione internazionale, e neppure gli sembra di avere il mandato di proporvelo, quand'anche lo si dovesse; tuttavia, se non andammo errati nell'accennare il nostro pensiero, tutti potranno a tempo opportuno (sia il Ministero, siano i membri del Parlamento) proporre o l'indicato rimedio o un altro migliore.

L'impegno preso all'articolo 12 da ambedue le parti contraenti di combinare un servizio di *vaglia*, non che di fissare il tempo in cui si potrà esercitare,

è molto desiderabile, come promessa di cosa utilissima, che presto riesca a portare il suo frutto.

Il transito de' pieghi chiusi nei rispettivi territori degli Stati contraenti, per le corrispondenze scambiate fra l'uno di essi e un terzo Stato qualunque cui l'altro serve di mediazione, è forse la cosa più vantaggiosa per gl'interessi nostri. Ciò assai presto s'intende, pensando alla situazione geografica della penisola nostra, sull'orlo del continente europeo, e a quella della centrale Germania; e si rileva anche meglio paragonando insieme gli articoli 14 e 15, e valutando il numero e l'importanza degli Stati, per le cui corrispondenze potrà giovare il transito per la Germania. E se finora non si potè averlo per corrispondere colla Danimarca e colla Norvegia, la Giunta si augura che siano vinti sollecitamente gli ostacoli che s'ebbero ad incontrare.

Se, da una parte, le concessioni ottenute sul transito potranno influire all'avviamento della valigia delle Indie sulla linea di Brindisi, dall'altra il commercio delle nostre sete potrà vantaggiarsi della facoltà stipulata nel regolamento, di spedirne i campioni con valore venale; anche i nostri editori di stampe periodiche, e le persone di scienza e di studio avranno modo di profittare delle disposizioni dell'articolo 17. Ma tutto ciò è subordinato allo sviluppo delle forze produttive del popolo italiano. E poichè le convenzioni postali porgono il destro alle nazioni civili di accrescere e facilitare i traffici e i rapporti intellettuali, la vostra Giunta fa ardenti voti che questa ora conchiusa colla dotta Germania non resti un arnese inutile per difetto di operosità della famiglia italiana, e spera con voi che serva ad essa di sprone per meglio avvezzare la mano e l'ingegno a più forti fatiche e a più nobili studi.

BRIGANTI-BELLINI GIUSEPPE, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia da una parte, e la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg e il Baden dall'altra parte, firmata a Berlino il 10 novembre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a  
li

*Approvato nella seduta del 18 febbraio 1869.*

*Attardi*

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

~~*Articolo unico.*~~

~~*Identico al qui contro.*~~

11. 23

Comitat. Privato A

5

La giunta ha incaricato  
di raccomandare al Parlamento  
la riduzione delle nuove  
manducione delle lettere a  
cent' 25. ed una maggior  
durata della convenzione

Ormai

Relazione sul Progetto di Legge N. 234

La Convenzione Postale conclusa nello scorso novembre, dal Governo del Re, colla Confederazione della Germania Settentrionale, i Regni di Baviera e di Württemberg, e il Granducato di Baden, non è certo di lieve importanza per gli interessi della nazione italiana.

Dopo la Conferenza Postale internazionale di Parigi, che proclamò i principi direttivi delle Convenzioni Postali, e dopo la Conferenza Postale tedesca del 1867 che determinò il mantenimento della tassa unica riducendola ad un terzo della precedente, e stipulò, per la nostra corrispondenza colla Confederazione della Germania Settentrionale, il transito eventuale sul territorio degli Stati a mezzo giorno del Reno, divenne appunto più facile al Governo Italiano quello di combinare la Convenzione, sulla quale abbiamo l'onore di riferire. Ciò non gli toglie il merito della buona riuscita, come pure non gli lo toglie la buona ventura di aver prima potuto concludere altra Convenzione coll' Austria, e di aver prima aperta la via del Brennero al passaggio della locomotiva, e di aver prima la Svizzera convenuta cogli Stati della Germania un prezzo assai mita pel transito sul

territorio abbatiale.

La Giunta si compiace di rimarcare i pregi di tale  
Convenzione; <sup>il rispetto, serbato</sup> la libertà ~~l'omaggio fatto~~ alla libertà nel  
primo comma dell'art. 5; la moderazione della tassa  
delle lettere semplici, pari a quella già convenuta  
con altro Stato a noi confinante; la facoltà ripe-  
rata nell'ultimo comma dell'art. 6. di estendere  
alle rispettive corrispondenze quella riduzione di  
tasse che l'Austria potrà concedere in virtù del  
protocollo finale alla Convenzione del 1859; la  
moderazione della tassa di francatura dei gio-  
rnali e stampe stabilita nell'art. 7.; e dei cam-  
pioni senza valore postale, come è disposto  
nell'art. 8.

Per quanto riguarda le raccomandazioni delle lettere  
giornali, stampe e campioni, ci sembrato ad uno  
dei nostri colleghi che fosse notevole la differenza  
di centesimi cinque tra quelle che si fanno negli  
Stati contraenti col nostro, e quelle che si fanno  
in Italia: in fatti, all'art. 9, è fissata una tassa  
di centesimi 25, che è il ragguglio di 2. groschen,  
per le raccomandazioni sulla corrispondenza spa-  
dita dalla Germania, e di centesimi 30 per le  
raccomandazioni sulla corrispondenza spedita da  
gli uffici italiani. Il nostro collega avrebbe desi-  
derato che fosse invitato il Governo a tagliare

†

una tal differenza, eguagliando nel territorio delle  
parti contraenti la tassa di raccomandazione, col  
ribassarla da centesimi 30 a centesimi 25 sulle  
corrispondenze che partono dall'Italia

La vostra Giunta non può fare a meno di riconoscere  
la giustizia di tal riflessione, ma dove anche ammet-  
tere la verità della contraria obiezione, cioè, che  
essendo la nostra tassa interna di raccomandazione  
di centesimi 30, con quella riduzione, verremmo a  
concedere maggior favore alle corrispondenze che van-  
no fuori di Stato, che a quelle della interna circola-  
zione. Quindi ne segue che se lasciando stare l'arti-  
colo 9. come è scritto si porge un inconveniente,  
modificandolo come verrebbe proposto, se ne porge-  
rebbe un altro. La maniera di evitarli ambedue,  
parebbe quella di modificare la nostra tassa inter-  
na di <sup>raccomandazione</sup> circolazione, riducendola a centesimi 25;  
e nel tempo stesso ammettere la proposta modifi-  
cazione all'art. 9. Però la Giunta non crede  
che debbasi mutare una tassa di pubblico privi-  
gio all'interno, in occasione d'un voto d'autorizzazio-  
ne ad eseguire una Convenzione internazionale,  
e neppure gli sembra di avere il mandato di pro-  
porlo, quand'anche lo si dovesse: tuttavia se  
non andammo errati nell'accennare il nostro pen-  
siero, tutti potranno a tempo opportuno (per il



Ministero, piano i membri del Parlamento) proporre  
o l'indicato rimedio, o un altro migliore.

Prolegomena sulla  
Giunione

L'impegno preso, all'art. 12, da ambedue le parti  
contraenti di combinare un servizio di Vaglia, non  
che di fissare il tempo in cui si potrà esercitare, è  
molto deplorabile, come promessa di cosa utilissima,  
che presto risca e portara il suo frutto.

Guicciardini - Auriant -  
Omme - Cefse - Braguit  
Robino Guiseppe - Soprato  
Bottan

Toronto del 1. 1867

Il trasporto dei piogghi chiusi nei rispettivi territori  
degli Stati contraenti, per le corrispondenze scambiate  
tra l'uno di essi, e un terzo Stato qualunque cui l'altro  
parve di mediazione, è forse la cosa più vantaggiosa  
per gli interessi nostri. Ciò affai presto s'intende, pensando  
alla situazione geografica della penisola nostra, sull'orlo del continente  
Europeo, e quella della centrale Germania: e si ritrova anche meglio  
paragonando insieme gli art. 14 e 15 e valutando il numero e l'importanza  
degli Stati, per la cui corrispondenza potrà giovare il trasporto per la Germa-  
nia. E se finora non si pote avvale per corrispondere colla Danimarca e  
colla Norvegia, la Giunta si augura che piano vinti sollecitamente gli osta-  
coli che s'alzano ad incontrare  
La, da una parte, le concessioni ottenute sul trasporto potranno influire all'avviamento  
della rotta delle Indie sulla linea di Brindisi, dall'altra il commercio delle nostre  
fate potrà vantaggiarsi della facoltà stipulata nel regolamento, di spedirne i campioni con  
valore venale: anche i nostri editori di stampe periodiche, e le persone di scienza e di studio  
avranno modo di profittare dalle disposizioni dell'art. 17. Ma tutto ciò è subordinato allo svilup-  
po delle forze produttive del popolo italiano. <sup>E poiché la</sup> Convenzione Postale porgerà il destro alle classi  
civili di accrescere e facilitare i traffici e i rapporti intellettuali, la Giunta fa voti ardenti  
che <sup>questo ora concluda</sup> ~~la~~ Convenzione colla dotta Germania non resti un'arnesa inutile per difetto di operosità della  
famiglia Italiana, e spera con voi che <sup>ad essa</sup> ~~essa~~ parva di sporcina per meglio avvolgere la mano  
e l'ingegno a più forti fatiche e a più nobili studi. / Briganti Ballini Giuseppe relatore

8  
N<sup>o</sup> 2311.

Prospetto di legge presentato dal Reale  
al Consiglio Ministro degli affari Esteri *Signori*

Convenzione postale austriaca e sottoscritta  
a Berlino il 10. novembre 1863 tra l'Italia  
la Prussia e unione della confederazione della  
Germania del Nord la Prussia il Württemberg  
e il Baden

Trattato del 10. dicembre 1863.

Ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione una Convenzione postale conclusa a Berlino il 10 Novembre scorso fra il Governo Italiano da una parte e la Confederazione della Germania del Nord, i due Regni di Baviera e del Württemberg e il Granducato di Baden dall'altra.

Fin dal mese di Agosto dell'anno 1863 il Governo del Re preoccupandosi del bisogno di agevolare le corrispondenze epistolari ~~tra~~ tanto coi paesi

germanici quanto con gli Stati del Nord d'Europa, ai quali la Germania per la propria giacitura geografica serve di necessaria mediazione, intavolava negoziati col Governo di Prussia come uno dei più importanti fra gli Stati dell'unione postale austro-germanica allora esistente (postverein), perchè volesse acconsentire ad un accordo di questa natura.

Principali fondamenti del Trattato dovevano essere secondo il concetto del Governo Italiano:

1.° Una notevole diminuzione delle tasse postali per le corrispondenze scambiate fra i due paesi;

2.º La concessione gratuita o almeno ad ottimo prezzo del transito di pieghe chiusi attraverso i rispettivi territorii per le corrispondenze spedite da o verso un'altro Stato qualunque.

Quest'ultima concessione era di un valore speciale per l'Italia, che in quel tempo aveva dovuto rompere i negoziati di una convenzione postale con alcuni paesi situati al di là della Prussia, attesa la impossibilità di stabilire con essi un servizio postale esatto ed a buon mercato finchè perdurasse in Germania il mal sicuro e dispendioso sistema del transito allo scoperto.

Canto il principio della riduzione della tassa per le lettere scambiate fra le due parti contraenti, quanto quello del transito dei pieghi chiusi a pezzi di favore, proporzionati al peso netto anziché al numero delle lettere, erano stati proclamati dalla Conferenza postale internazionale che in quell'anno stesso si era tenuta a Parigi, ed avevano altresì ottenuto il voto dei delegati prussiani colà inviati: poteva pertanto sperarsi che le nostre domande non fossero per incontrare resistenza nel Gabinetto di Berlino.

Se non che il successo non corrispose,

all'aspettazione.

Due furono le principali difficoltà che ci vennero opposte.

In primo luogo per qualunque riduzione di tariffa veniva avvertito richiedersi il consentimento di tre quarti ossia di 12 sopra i 16 Stati componenti l'Unione postale Austro-germanica, alcuni dei quali particolarmente interessati a mantenere le vecchie tariffe.

Gli statuti del Postverein prescrivevano che la tassa delle lettere introdotte in Germania dall'estero, invece di essere convertita a profitto comune, si riversasse ad esclusivo beneficio dello Stato per cui fossero entrate

o, come là dicono, Del  
lo Stato-frontiera.  
Ora per le lettere pro-  
venienti dall'Italia  
per le vie del Cirolò e  
della Svizzera gli  
Stati-frontiera era-  
no l'Austria e il  
Granducato di  
Baden. Conveniva  
pertanto indurre  
questi due Stati a  
rinunziare<sup>ad</sup> una  
parte notevole dei  
lucri ad essi spettanti  
sulle corrispon-  
denze avviate  
verso gli altri paesi  
della Germania non  
che verso gli Stati  
ulteriori del Nord  
d'Europa. Questa  
difficoltà fu però  
appianata per  
quanto concerneva  
l'Impero Austriaco,  
il quale, mostrò  
fin da principio le più

concilianti. Non  
così per ciò che ri-  
guardava il Gran-  
ducato di Baden  
il quale stimò di  
non poterci allora  
consentire la desi-  
derata riduzione.

In secondo luogo  
il Governo di Berli-  
no, pur riconoscen-  
do essere altamen-  
te desiderabile che  
i vari Stati d'Europa  
s'inducesero a  
concedersi recipro-  
camente il transi-  
to dei piegati chiusi  
a prezzo ridotto od  
anche senza spesa  
di sorta, ci faceva  
notare che un tale  
principio, forse  
destinato a trionfa-  
re nell'avvenire, era  
ancora ben lungi  
dal formare la rego-  
la comune delle  
nazioni d'Europa;



e che mentre la Prussia aveva da pagare agli altri Stati vicini grosse indennità per il transito delle proprie corrispondenze, non era giusto né prudente lo accordar loro ciò che essi alla Prussia non concedevano.

Che se l'Italia offriva dal canto suo il transito attraverso il proprio territorio, il Governo di Berlino non trovava in ciò un adeguato compenso.

Ci veniva osservata la concessione del transito all'andata e al ritorno per le corrispondenze che l'Italia invia o riceve dagli Stati cui la Prussia serve di mediatrice non andare ad esclusivo

benefizio dell'Italia, ma si' ancora in-  
 direttamente a  
 vantaggio di tutti  
 gli Stati suddetti;  
 essere percio' conve-  
 niente che anch'essi  
 offerissero in corres-  
 pettività eguali  
 diritti sui rispettivi  
 territorii. D'altra  
 parte un simile  
 favore sembrare  
 allora inopportuno  
 mentre la Germa-  
 nia attendeva a  
 completare il pro-  
 prio sistema di  
 accordi postali  
 con le varie nazioni  
 d'Europa, ed avreb-  
 be quindi avuto  
 bisogno, a cosi' dire,  
 di vendere un tal  
 beneficio a prezzo  
 di corrispondenti  
 concessioni. Nè l'Ita-  
 lia potersi parago-  
 nare per la sua

giacitura geografi-  
ca alla Germania:  
trovarsi questa nel  
cuore d'Europa ed  
esser quasi vestibolo  
necessario per chi  
voglia accedere alla  
Danimarca, alla  
Svezia e Norvegia,  
alla Prussia e ad  
altri Stati, laddo-  
ve l'Italia situata,  
com'è, in un estremo  
lembo del continen-  
te non serve di acces-  
so verso alcun Sta-  
to d'Europa cui la  
Prussia non possa  
raggiungere per al-  
tra via più breve e  
più celere. Anche  
per gli scali di Le-  
vante e per i paesi  
situati al di là. Del  
l'Istmo di Suez la  
Germania, aggiun-  
gasi, non usava ser-  
virsi della via d'Ita-  
lia, nè avrebbe bi-

15

sogno di questa li-  
nea finché possa  
disporre delle vie  
di Warsiglia e  
di Trieste.

Sarebbe troppo  
lungo di qui rife-  
rire per minuto la  
storia dei negocia-  
ti che si seguirono  
prima a Berlino  
e poi a Carlsruhe  
negli anni 1863,  
1864 e 1865. Basti il  
dire, o Signori, che  
malgrado l'abilità  
spiegata dalla  
nostra diplomazia,  
il terreno divenne con-  
trastato a palmo  
a palmo dai Governi  
Germanici, per cui  
sa che si giunse al  
Gennaio del 1866 sen-  
za avere ottenuto al-  
cuna importante  
concessione.

Ed invero il  
maximum di

quanto ci poteva  
essere accordato, nel  
concetto dei delegati  
di Prussia e di Ba-  
den, si riduceva  
ai seguenti punti:

1.<sup>o</sup> Facoltà di tran-  
sito in piego chiu-  
so da e verso gli  
Stati d'Inghilterra,  
del Belgio e del-  
l'Olanda: conces-  
sione questa che al  
Governò del Re pare-  
va illusoria, non  
tanto per il prezzo  
richiesto di L. 0,60 per  
ogni 30 grammi di  
lettere, che a noi  
sembrava eccessivo,  
quanto per la poca  
utilità del transi-  
to rispetto a quei  
tre paesi, mentre per  
due primi è da pre-  
ferirsi la via di  
Parigi come più ce-  
lere, e per l'Olanda  
la via germanica non

presentava allora  
sensibile vantaggio.

2.<sup>o</sup> Facoltà di fran-  
sito a piego chiuso,  
al prezzo di L. 0,90  
ogni 50 grammi, per  
le lettere spedite dal-  
l'Italia verso la  
Danimarca, la  
Svezia e la Russia,  
ma non per le let-  
tere che da quei  
paesi sono spedite  
verso l'Italia; la  
quale seconda con-  
cessione fu trovata  
inutile per lo scopo  
in vista del quale  
l'Italia si era fat-  
ta a domandare  
il transito per la  
Germania, essen-  
do evidente che il  
prezzo soverchia-  
mente alto e la  
limitazione del  
transito alle lettere  
di origine italiana  
avrebbero impedito

di stipulare i va-  
gheggiati accordi  
con gli Stati del  
Nord.

3.<sup>o</sup> Cassa di £ 0,40  
per le lettere affran-  
cate, e di £ 0,60 per  
le non franche, con-  
formemente alle  
nostre richieste, con  
la condizione che  
l'Italia assumesse  
a proprio carico  
il transito all'an-  
data e al ritorno  
attraverso il terri-  
torio elvetico.

Quest'ultima  
concessione non  
parve allora al  
Governo del Re  
di tal pregio da  
bilanciare gli  
svantaggi che ci  
sarebbero derivati  
dall'accoglienza  
dei due punti  
precedenti.

La riduzione del

= la tassa per le cor-  
 rispondenze ita-  
 lo-germaniche  
 non costituiva il  
 punto essenziale  
 della Convenzione:  
 e d'altra parte la  
 tassa di 40 o 60  
 centesimi di poco  
 avrebbe differito  
 da quella che allo-  
 ra si pagava per  
 la via di Francia.

E sebbene ci fossi,  
 mo fin da prin-  
 cipio offerti di  
 prendere sopra di  
 noi il doppio tran-  
 sito per la Svizzera,  
 non poteva dissi-  
 mularsi che un  
 simile peso sareb-  
 be stato allora  
 soverchiamente gra-  
 voso, sia perché il  
 maggior numero  
 di lettere, non es-  
 sendovi ancora la  
 via ferrata del



Brennero, transita,  
-va in quel tempo  
pel territorio elveti-  
-co, sia perché la  
tassa di transito,  
sebbene scemata  
dalla Convenzio-  
-ne conchiusa con  
la Svizzera, era  
ancora di L. 0,20 per  
30 grammi ossia  
il doppio di quella  
attuale. - Un tale  
sacrificio non avreb-  
-be potuto giustifi-  
-carsi senza cor-  
-rispettive conces-  
-sioni sugli altri  
punti: Si credette  
pertanto di rompe-  
-re senz'altro i nego-  
-ziati, e di rinviar-  
-gli a tempi mi-  
-gliori.

Così la conferen-  
-za internazionale  
che si era aperta  
nella capitale del  
Granducato di

Baden si sciolse, e  
qui ebbe termine  
il primo stadio delle  
trattative.

Dopo di ciò succedette  
una lunga interru-  
-zione cagionata  
dalla guerra del  
1866 e dai grandi  
avvenimenti che  
trasformarono le  
condizioni di esisten-  
-za della Germa-  
-nia.

In seguito a tali  
avvenimenti ri-  
-mase sciolta l'anti-  
-ca unione postale  
austro-germanica,  
alla quale si con-  
-servò soltanto una  
esistenza provviso-  
-ria sino al 1° Gen-  
-naio del 1868.

Intanto si delibe-  
-rava a Berlino sul  
modo di costituire  
un nuovo Postverein  
ristretto agli Stati

componenti la Confederazione del Nord e sotto la Direzione suprema della Prussia. Nel Luglio 1867 si apre colà una conferenza alla quale concorrono i rappresentanti degli Stati del Sud e quelli dell'Impero Austriaco per fissare i rapporti postali colla nuova Lega ristretta. Frutto di essa conferenza sono due importanti determinazioni che si riassumono nel mantenimento di una tassa unica per tutto il territorio dell'antica unione postale, riducendone l'ammontare da 3 a 1 silbergross (centesimi 12 1/2) e nella stipulazione del transito eventuale

14 47  
attraverso gli Stati  
posti al di qua del  
Steno per le corris-  
pondenze che ver-  
ranno scambiate  
fra l'Italia e la  
Confederazione  
del Nord.

A questi favorevoli  
eventi si aggiunse  
la convenzione  
postale conclusa  
nell'Aprile di  
quell'anno fra  
l'Italia e l'Impero  
Austriaco, colla  
quale si stipula-  
va la riduzione  
della tassa per le  
lettere scambiate  
coll'Austria e con  
tutti i paesi della  
antica unione  
postale austro-  
germanica; quin-  
di l'apertura del-  
la via del Brennero  
che scemava grande-  
mente l'importanza

del transito svizzero,  
e per ultimo la re-  
cente convenzione  
fra le due Germanie  
da una parte e la  
Svizzera dall'altra  
per la quale il tran-  
sito per territorio  
elvetico veniva con-  
cesso al modico prez-  
zo di 10 centesimi  
per 30 grammi.

Tutti questi fatti  
insieme riuniti  
mettevano il gover-  
no del Re in posi-  
zione assai van-  
taggiosa per riap-  
picare i negoziati  
colla Germania.  
Infatti si rinno-  
varono le opportu-  
ne pratiche presso  
il gabinetto di Ber-  
lino e presso quelli di  
Monaco, Carlsruhe  
e Stuttgard, e questa  
volta non fu diffici-  
le intendersi, anche

11''  
sulla questione es-  
senziale del transito,  
il quale ci fu con-  
cesso a prezzo mo-  
derato, e verso qua-  
si tutti gli Stati  
cui la Germania  
può servire di me-  
diazione.

Una sola riserva  
si dovette fare per  
la Norvegia e per  
la Danimarca, nei  
quali due paesi  
non fu assoluta-  
mente possibile vin-  
cere la resistenza dei  
Governi tedeschi; ma  
anche per espi-  
vaci promesse  
eguale concessione  
per quando saran-  
no composte le  
questioni ora pen-  
denti fra le poste  
federali e quelle dei  
detti Stati.

Del resto è degno  
di nota che ci fu

invece accordato il  
transito ben altri-  
-menti importante  
per noi, e del quale  
non si era punto  
parlato nei primi  
negoziati, da e,  
verso tutti quanti  
i paesi delle due  
Americhe.

Passando ora ad  
esaminare, o signo-  
-ri, il tenore della  
Convenzione, permet-  
-tete che io vi tenga  
breve discorso sopra  
ognuno dei punti  
più essenziali che  
ivi furono concor-  
-dati fra le due  
parti.

1.<sup>o</sup> Lettere. La tassa  
di 40 e 60 centesimi  
applicata alle let-  
-tere scambiate fra  
la Germania e  
l'Italia (Art. VI) sem-  
-brerà moderata ove  
si consideri che,

711  
egual tassa venne  
concordata coll'Au-  
stria, paese a noi  
confinuante ed al  
quale si può accede-  
re senza spesa di  
transiti per territo-  
rii intermedi.  
Deve inoltre osservar-  
si la clausola per  
cui si stipula anti-  
cipatamente la  
riduzione della  
tassa a 2 centesi-  
mi nel caso (forse  
non lontano) di  
eguale riduzione  
sulle lettere scam-  
biate coll' Austria.

Così una lettera  
potrebbe partire  
ps: e: da Girgenti,  
traversare tutta  
l'Europa giun-  
gere a Danzica  
o a Stettino per  
soldi 5: resulta-  
to apprezzabile se  
si pensi che



nell'interno del  
Regno se ne spendo  
no quattro.

Stampe. La tassa  
di un foldo per 40  
grammi di giorna  
li o stampe è pure  
conforme a quella  
già fissata coll'Au  
stria. Si noti però  
che è riservato (Art. XVII)  
un trattamento di  
favore per le associa  
zioni ai giornali ita  
liani o tedeschi che  
si facessero con la  
mediazione degli  
uffici postali germa  
nici. In tal caso le  
poste germaniche  
si contentano del  
diritto di provvisio  
ne che riscotono da  
-gli interessati, e  
-renunziano a qua  
-lunque tassa po  
-stale. In consequen  
-za i detti giornali  
pagheranno la

sola tassa italiana di un centesimo. Rimanere inteso che le spese di transito devono restare interamente a carico delle poste germaniche. Questo provvedimento, che importerà forse qualche piccola perdita anche alle poste italiane, è destinato a rendere più facile la trasmissione del pensiero fra l'Italia e la dotto Germania e sarà, speriamo, accolto con favore dalla stampa delle due nazioni.

Si è poi aggiunto, sulle istanze della Germania, la clausola mediante la quale si fa espressa riserva

del diritto natural-  
mente spettante a  
qualunque Stato  
indipendente di  
vietare l'ingresso  
e la circolazione di  
quei giornali e  
di quelle stampe  
che non si trovasse-  
ro in regola con le  
proprie leggi inter-  
ne. Una riserva  
simile era stata già  
inserita nelle Con-  
venzioni, con la  
Spagna, con l'In-  
ghilterra e con mol-  
ti altri Stati d'Eu-  
ropa.

Campioni. Il pareg-  
giare, come si è fat-  
to, la tassa dei  
campioni di mer-  
ci a quella così  
niente delle stampe  
(Art. VIII) è confor-  
me ai sistemi vi-  
genti in Germa-  
nia ed anche alle

idee adottate dal  
la Conferenza  
Internazionale  
di Parigi. Il com-  
mercio fra i due  
paesi non potrà  
che avvantaggiar-  
sene.

Un altro favore  
al commercio (che  
però ha trovato  
sede nell'annesso  
Regolamento Posta,  
le Art. IV, invece che  
nel testo della Con-  
venzione) è quello  
della facoltà reci-  
procamente stipu-  
lata d'inviare per  
la posta campio-  
ni di seta greggia  
o filata aventi un  
valore venale, pur-  
chè non passino il  
peso di 100 grammi.  
È questa una faci-  
litazione al traf-  
fico delle seterie che  
si fa in grandi

proporzioni fra  
l'Italia e la Ger-  
mania, segnata-  
mente verso le  
province renane.

Vaglia - postali  
internazionali. Si  
è creduto convenien-  
te limitarsi ad  
enunciare sempli-  
cemente il princi-  
pio che fra i due  
paesi avrà luogo  
uno scambio di  
vaglia - postali <sup>part. XII</sup>

Così fu fatto nelle  
Convenzioni da noi  
stipulate con la  
Francia, con la  
Svizzera e con l'Austria  
dietro il riflesso che  
il servizio dei vaglia,  
non appartenendo  
strettamente al-  
l'istituto postale,  
può andar sogget-  
to a modificazioni  
improvvisate alle  
quali non si

potrebbe provvedere quando dovesse derogarsi ad accordi approvati per legge.

Questo servizio tornerà specialmente utile agli emigrati italiani in Germania che in numero sempre crescente si danno colà al commercio ambulante, e ai lavori delle ferrovie, lasciando in Italia le loro famiglie.

Peso del porto semplice. Avremmo, invero, preferito il peso di 10 grammi a quello di 15, sia perchè più semplice, sia perchè l'esperienza ha dimostrato che una lettera con la sua busta non supera che raramente

mente i 10 grammi  
di peso. Deve però  
oservarsi che il pe-  
so di 15 grammi  
(Art. II) è preferito  
dai governi tedeschi  
come più conforme  
al peso di un loth  
al quale sono ormai  
abituati i popoli  
della Germania, e  
che è sembrato mi-  
nor male il conce-  
dere ai corrisponden-  
ti italiani una  
nuova larghezza e  
il toglierne una  
antica ai tedeschi;  
tanto più che tale  
concessione non im-  
porterà aumento  
alcuno di tassa.

Del resto il peso di  
15 grammi è am-  
messo dal maggior  
numero degli Stati  
d'Europa e fu per-  
ciò riconosciuto pre-  
feribile per le lette

re internazionali  
anche dalla Conferenza  
postale di Parigi.

Non sembra da temersi un doveroso aumento delle spese di transito, quasi che il peso cresciuto delle lettere debba fare aumentare il peso dei fogli chiusi cui si proporziona la tassa di transito, inquantochè anche nei paesi ove si ammette il peso di  $\frac{1}{2}$  oncia, circa 7 grammi, (come in Inghilterra) le statistiche dimostrarono che il peso medio delle lettere private si mantiene intorno ai 7 grammi, a un dipresso come in Italia.



Non si credette  
invece di accettare  
la proposta di  
sopprimere ogni  
progressione di por-  
-tate di tasse al di  
-là dei 30 grammi  
e fino ai 250, in  
quanto è sembrato  
che tale novità non  
fosse consentita  
alle condizioni  
dell'erario in genera-  
-le nè da quelle spe-  
-ciali della Posta  
Italiana, che essen-  
-do tuttora sogget-  
-te ad uno sbilancio  
annuale sensibile,  
non consentivano  
per ora riduzione  
alcuna di rendite.  
Pur nondimeno si  
è promesso di stu-  
-diare la questione,  
ed ecco il perché. Del-  
-la clausola che si  
trova in fine del se-  
-condo capoverso del-

17  
27  
L'Art.º VII.º.

Raccomandazione.  
Si è ammesso, come  
per l'interno, un  
diritto fisso di rac-  
comandazione di  
30 centesimi per le  
lettere, che si spedi-  
scono dagli uffizii  
italiani verso la  
Germania. Questo  
diritto farà di 2  
groschen (25 centesimi)  
per quelle spedite  
dagli uffizii germa-  
nici verso l'Italia  
(Art.º IX).

Una tale diversità  
trova la sua spie-  
gazione nel fatto del-  
lo avere la Germania  
trovato eccessiva la  
tassa di raccoman-  
dazione di 30 centesi-  
mi, alla quale d'al-  
tra parte non pote-  
vasi da noi rinun-  
ziare, senza incorre-  
re nello sconcio di

favorire maggiormente le corrispondenze con l'estero di quelle per l'interno. Diffatta differenza non ha poi alcun rilievo per le poste italiane, esse essendo stabilito che ciascuna amministrazione ritenga per se le tasse riscosse per questo titolo. (Art. XI).

Anche i campioni e le stampe sono ammesse al beneficio della raccomandazione, ed a buon diritto, potendo darsi il caso che l'arrivo puntuale di un saggio di merci, di un libro, di una fotografia, importi molto di più che quello di una lettera.

È qui potrebbe forse  
domandarsi per-  
ché si sia tacito  
affatto dell'assicu-  
razione dei valori  
che possono conte-  
nersi in una lette-  
ra, mentre la con-  
venzione postale  
Austro-Italiana am-  
mette l'invio di  
lettere assicurate.

Non è questa una  
omissione acciden-  
tale, essendosi con-  
cordemente rico-  
nosciuto dai gover-  
ni contraenti che  
lo scambio di lette-  
re con valori dichia-  
rati riescirebbe pe-  
ricoloso, attese le  
troppo grandi di-  
stanze che corrono  
fra gli ufizi postali  
dei due paesi.

Dall'altra parte il  
sistema dei vaglia  
internazionali

supplirà fino ad  
un certo punto allo  
invio di carte di  
credito assicurate.  
Chè se nella Conven-  
zione con l'Austria  
Si ammise l'assicu-  
razione delle corris-  
-pondenze deve ciò  
-attribuirsi al bifo-  
-quo di favorire gli  
-interessi di ogni ra-  
-gione che ancora  
-esistono fra gli abi-  
-tanti della Lombar-  
-dia e più specialmen-  
-te della Venezia con  
-l'Impero Austriaco.  
Transito. Dopo  
quanto ho avuto  
l'onore di esporre  
intorno alle fasi  
della questione del  
transito a piego  
chiuso nel primo  
e nel secondo sta-  
-dio dei negoziati,  
-poco mi resta, o  
-signori, da aggiungere.

da comporre

Basterà il farvi av-  
vertire che se il prezzo  
di 80 centesimi  
per chilogrammo  
di stampe supera  
alquanto quello  
pattuito con l'Austria  
il prezzo di 27 centesi-  
mi per ogni 30 gram-  
mi di lettere è  
inferiore alla tassa  
di 30 centesimi che  
fu stipulata col  
medesimo Impero.  
(Art. XIV e XV).

Il principio del  
transito gratuito è  
forse destinato a  
trionfare un giorno  
in Europa e riportò  
già il voto dei sei fra  
i delegati presenti  
alla conferenza in-  
ternazionale del  
l'anno 1863, ove fu  
sostenuto energica-  
mente dai delegati  
italiani. Esso avrebbe  
certamente l'inesti-

mabile vantaggio  
di rendere possibile  
la riduzione di tut-  
te le varie tasse po-  
-stali fra le natio-  
-ni ad una misura  
moderata ed uni-  
-forme, non che la  
totale soppressione  
dei conteggi e dei  
rimborsi fra le di-  
-verse Amministra-  
-zioni.

Ma non si deve  
dissimulare che  
una tale novità  
non venne finora  
ammessa nei nostri  
trattati postali tran-  
-ne quello con la  
Gran Bretagna e  
quello con gli Stati  
Uniti d'America.

Non era dunque sperabi-  
-le che trovasse facile ac-  
-coglienza presso i  
governi germanici;  
dobbiamo pertanto  
rallegrarci di avere

almeno fatto loro  
accettare una tassa  
di transito delle più  
moderate.

Si noti a questo  
proposito che la  
Roussia paga alla  
Germania £ 1,30  
per ogni 30 grammi  
di lettere in transi-  
to provenienti dal-  
la Francia e dal  
Belgio, sebbene la  
distanza fra Aix  
la Chapelle e  
Eydtkumen (150  
miglia geografiche)  
non sia molto  
maggiore di quel-  
la fra la frontiera  
meridionale del-  
l'Allemagna e  
Stralsund. Il solo  
Belgio attea la  
propria posizione  
privilegiata di teri-  
torio di passo aveva  
potuto ottenere dal  
la Germania un



prezzo eguale a quello  
da noi ottenuto.

Chè se poi si volesse  
scandagliare il rap-  
-porto esistente fra  
la tassa germanica  
delle lettere allo sco-  
-perto e la tassa  
del transito a pie-  
-go chiuso fissata  
in ragione del peso,  
si troverebbe che la  
prima non è certo  
minore del doppio  
della seconda. Si  
calcola infatti che  
in un chilogram-  
-ma entrino circa  
150 lettere, il che fa  
4 lettere e mezzo per  
ogni 30 grammi. Ora,  
il prezzo dei 30 gram-  
-mi essendo di cente-  
-simi 25, ne segue  
che il prezzo di tran-  
-sito di una lettera  
non giunge a 6 cente-  
-simi ossia alla metà  
di un groschen (cent: 12 1/2)

tassa interna dei  
territori germanici.

Così è soddisfatto  
il voto manifestato  
dal convegno inter-  
nazionale di Parigi  
che voleva ridotte,  
le tasse di transito  
ad una misura  
non superiore al  
doppio delle rispet-  
tive tasse interne,  
e, quello che più im-  
porta, ci è dato il  
modo di ridurre  
notevolmente le  
tariffe postali con  
gli Stati del Nord,  
pur mantenendo  
una discreta quota  
di beneficio all'am-  
ministrazione na-  
zionale.

Leu

Preparato degli utili  
e delle spese di tran-  
sito. Sin da prin-  
cipio si era proposto  
da parte dell'Ita-  
lia di sopprimere

quasi interamente  
ogni liquidazione  
di conti fra le due  
parti, mediante il  
sistema, già am-  
messo nelle Con-  
venzioni con la  
Grecia e con l'Inghil-  
terra, di rilasciare  
ad ogni amministra-  
zione il prodotto del-  
le tasse che riscuote.

Convenne però rico-  
noscere che tale siste-  
ma fondato nel sup-  
posto che gli uffici  
postali delle due par-  
ti spediscano un  
numero presso che  
uguale di lettere e  
riscuotano una  
quantità presso che  
uguale di tasse, non  
era applicabile al-  
le amministrazioni  
germaniche. In  
fatti è stabilito dai  
recenti accordi  
postali germanici

che le tasse riscosse sulle lettere che vengono spedite dalla Germania del Nord verso l'Italia per la via degli Stati Meridionali vadano a vantaggio di essi Stati anziché degli Uffici mittenti, donde deriva che le dette tasse non possono offrire materia di compenso per le poste federali. Si è dunque adottato il metodo di divisione degli utili a perfetta metà, secondo è stabilito da quasi tutte le Convenzioni esistenti (Art. II).

La stessa divisione a metà si è pure adottata per le spese di transito che converrà pagare agli Stati frammittenti,

fatta eccezione sol-  
tanto per il transi-  
to della Svizzera che  
rimane a carico Del  
l'Italia (Art. III).

Tale eccezione, si  
è già osservato, non  
avrà però che lieve  
importanza per le  
finanze nazionali,  
fia perché la Germa-  
nia ha potuto ri-  
durre della metà  
(a L. 0,10 per 30 grammi)  
la tassa del transito  
svizzero da e verso  
l'Italia, fia perché  
la massima parte  
delle corrisponden-  
ze italo-germaniche  
va per la linea più  
breve e più celere Del  
Brennero.

D'altra parte un  
simile favore (più  
apparente che altro)  
trova un riscontro  
nel transito che ci  
vien concesso per

gli Stati al di qua  
del Reno e che le  
poste federali di  
Berlino debbono pa-  
-gare nel modo che  
si è spiegato più so-  
-pra. Vero è che la  
concessione si esten-  
-de pure alle cor-  
-rispondenze scam-  
-biate con la Svizze-  
ra con gli Stati del  
Sud, ma non fu  
possibile di regare  
a questi ultimi ciò  
che si era accorda-  
to alla Confedera-  
zione del Nord for-  
-mante la gran mag-  
-gioranza degli Stati  
tedeschi compresi  
nella presente Con-  
-venzione. Infine  
ciò che per avventu-  
-ra potesse perdersi  
per conto del transi-  
-to svizzero do e verso  
quelli Stati rimar-  
rebbe largamente

compensato dalla minore spesa di transito austriaco cui andranno soggette, merci specialmente accordi intervenuti fra quei governi e l'Austria, le corrispondenze scambiate per la via del Brennero fra l'Italia e quei paesi.

Signori! La Convenzione testé conclusa con la Germania è certamente una delle più importanti che il Governo Italiano abbia stipulato con esteri Stati fu questa materia. Un territorio di circa 900 miglia geografiche di superficie, una nazione con quasi 40 milioni di abitanti

e che si onora del  
 titolo di dotta ven-  
 gono col presente  
 accordo in più  
 stretta corrispon-  
 -denza di pensieri,  
 di affetti, di traf-  
 ficci col nostro paese:  
 i principii altamen-  
 te liberali da cui  
 i nuovi patti sono  
 ispirati ne danno  
 ampia sicurtà.

Le ottenute conces-  
 sioni intorno al  
 transito verso i  
 paesi del Nord e  
 di America ci apro-  
 no la via ad ulte-  
 riori trattati di  
 eguale natura con  
 quelle remote regio-  
 ni.

La linea a noi  
 concessa di Am-  
 burgo e di Brema  
 è particolarmente  
 preziosa perchè,  
 assicurandoci le



comunicazioni coi  
paesi situati al  
di là dell'Atlanti-  
co, ci rende meno  
necessaria la via  
di Francia, alla  
quale fu, siccome  
è noto, disdetta la  
Convenzione esisten-  
te.

La stessa concessio-  
ne che in via di  
reciprocità dovem-  
mo fare del tran-  
sito attraverso la  
penisola potrà  
giovare grande-  
mente, io lo spero,  
ad attrarre sulla  
linea di Brindisi  
la valigia destina-  
ta alle Indie ed ai  
paesi dell'estremo  
Oriente, sopra tut-  
to quando sia aper-  
to alla navigazione  
il Canale di Suez.

Che se in alcuna  
parte la Convenzione

2

4

lasciasse a desiderare, io vi prego a riflettere che i vantaggi ottenuti superano certamente e di gran lunga i difetti che per avventura vi si potrebbero riscontrare, e che infine la sua durata obbligatoria essendo ristretta ad un solo anno si può, ma ad ogni modo introdurre tutti quei miglioramenti che l'esperienza od un più maturo consiglio venissero consigliando.

Non dubito pertanto che vorrete approvarla col vostro voto.

# Progetto di Legge

Vittorio Emanuele 2<sup>o</sup>

per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione  
Re d' Italia

## Articolo Unico

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione Postale tra l' Italia, la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera il Württemberg e il Baden, firmata a Berlino il 10 Novembre 1868, le cui ratifiche furono scambiate a  
li'

# Progetto di Legge

Vittorio Emanuele 2:  
in nome per Grazia di Dio e Volontà della Nazione

## Re d'Italia

### Articolo Unico

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione Postale fra l'Italia da una parte e la Confederazione della Germania del Nord, il Regno di Baviera, il Regno di Württemberg e il Granducato di Baden dall'altra, firmata a Berlino il 10 Novembre 1868, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il

1815 31

convenzione  
di pace

# Convenzione Preliminare

fra l'Italia da una parte

la Confederazione della Germania del Nord

la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden

dall'altra parte

Sua Maestà il Re d'Italia  
da una parte e

Sua Maestà il Re di Prussia in  
nome della Confederazione della Germania  
del Nord, Sua Maestà il Re di  
Baviera, Sua Maestà il Re di Wurtem-  
berga, Sua Altezza Reale il Granduca di  
Baden, dall'altra parte, egualmente animati  
dal desiderio di regolare i rapporti postali  
fra i rispettivi territori, mediante uno scambio  
di lettere di corrispondenza in conformità delle  
condizioni attuali e dei bisogni dei paesi inte-  
ressati, hanno determinato di stipulare un  
trattato postale al quale effetto fanno  
sotto per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia  
Il Signor Conte Edoardo De Lauray  
Suo inviato straordinario e Ministro Plenipo-  
tenziario presso la Corte Reale di Prussia  
e presso la Confederazione della Germania del Nord.

Sua Maestà il Re di Prussia:  
M. Signor Riccardo di Philippsborn, Direttore  
Generale delle Poste, ed il  
M. Signor Enrico Stephan, Consigliere  
intimo superiore delle Poste;

Sua Maestà il Re di Baviera:  
M. Signor Carlo Bailler, Consigliere della  
Direzione Generale;

Sua Maestà il Re del Wurtemberg:  
M. Signor Baron Carlo di Gutzberg, suo  
ciambellano, inviato straordinario e Ministro Plen  
potenziario presso la Corte Reale di Prussia,  
Consigliere intimo di Legazione e  
M. Signor Augusto Wofacher, Capo  
della Direzione Postale, Consigliere Superiore  
delle Poste;

Sua Altezza Reale il Granduca  
di Baden:

M. Signor Amunio Finnes, Consigliere  
intimo, Direttore dell'Amministrazione delle  
comunicazioni;

M. Signor Federico Heß, Offensore  
delle Poste Granducali,  
i quali in base ai loro Preamboli trovati in  
buona e debita forma hanno convenuto <sup>di</sup> quanto  
segue:

Art. 1<sup>o</sup>

Fra l'Amministrazione delle Poste d'Italia da una parte e le Amministrazioni postali della Confederazione della Germania del Nord, di Sassonia, del Wurtemberg e di Baden l'altra parte, vi sarà uno scambio periodico e regolare di pioggetti chiusi per la trasmissione reciproca delle corrispondenze epistolari.

Art. 2<sup>o</sup>

Il cambio di pioggetti chiusi per le Amministrazioni postali delle Alte Parti Contraenti potrà aver luogo per le vie sotto designate ivi:

- (a) Via d'Austria
- (b) Via di Svizzera
- (c) Via di Francia ed avendo via del Belgio.

I pioggetti saranno sempre spediti per la via più celere, ma l'Amministrazione speditrice potrà scegliere quella che giudica più conveniente qualora più vie presentino eguale celerità.

Lo scambio dovrà sempre aver luogo in pioggetti chiusi rispettivamente con ciascuna delle Amministrazioni interposte.



tranne il caso in cui si ottenga maggior libertà  
rimettendo le corrispondenze sciolte ad una  
Amministrazione intermedia, ovvero che le Am-  
ministrazioni d'origine e di destino giudichino  
di comune accordo opportuno di volersi  
di tale mediazione.

Art. 3<sup>o</sup>

Le spese di transito dei piogghi attra-  
verso il territorio delle Amministrazioni postali  
dell'Austria, della Francia e del Belgio  
saranno sostenute in parti eguali dalla  
Amministrazione delle Poste d'Italia e  
da quella delle Amministrazioni postali  
germaniche con cui ha luogo il cambio  
dei piogghi medesimi.

Contuttavia l'intero prezzo di tran-  
sito sarà pagato da quella delle Ammi-  
nistrazioni interessate che avrà ottenuto con  
diritti più favorevoli dalle Amministrazioni  
intermedie dell'Austria, della Francia e  
del Belgio, e sarà rimborsata della metà  
di tale spesa dall'altra Amministrazione.

La spesa del transito a traverso  
il territorio svizzero rimane interamente  
a carico dell'Amministrazione Ita-  
liana.

11 4 31

Reciprocamente le Amministrazioni  
dei Paesi Germanici si obbligano di prendere le  
misure atte ad applicare alle corrispondenze internazio-  
nali contenute nei pinguoli episi cambiati fra  
l'Italia ed i paesi Germanici il transito attra-  
verso i paesi medesimi senza spesa alcuna per  
l'Amministrazione Italiana. Si impegnano  
inoltre a provvedere perché l'Amministrazione  
Italiana non partecipi alle riduzioni di fran-  
chigia che le Amministrazioni Germaniche hanno  
ottenuto dall'Amministrazione Austriaca rispetto  
ai pinguoli del transito attraverso il territorio  
Austriaco.

#### Art. 4.

I pinguoli cambiati fra le Amministrazioni  
delle Alte Parti contraenti si comprenderanno

di lettere

di giornali e stampe.

di campioni di merci

Il peso massimo di ciascuno di tali og-  
getti non potrà eccedere 20 grammi.

#### Art. 5.

La franchitura delle lettere ordinarie, cioè  
non raccomandate, è facoltativa.

La franchitura di giornali, di stampe, e  
di campioni di merci è obbligatoria.

Art. 62

La tariffa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia da una parte, e la Confederazione germanica del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden dall'altra parte è fissata:

Per le lettere francate a destino d'Italia a 3 grosschen o 10 Srentzer.

Per le lettere francate provenienti dall'Italia a 10 Srentzer.

Per le lettere non francate a destinazione d'Italia a 60 Srentzer.

Per le lettere non francate provenienti dall'Italia a 7 grosschen o 18 Srentzer.

Saranno considerate come semplici le lettere che non superano il peso di 17 grammi; al di là di questo peso si aggiungerà un posto per ogni 17 grammi o frazione di 17 grammi. Le Amministrazioni postali rispettive avranno tuttavia la facoltà di estendere la progressione sovraaccennata quando di comune accordo lo ravvisano opportuno.

Qualora la tariffa delle lettere fra l'Italia e l'Austria venga ridotta in conformità delle disposizioni del protocollo finale annesso alla Convenzione postale del 23 Aprile 1867, le Amministrazioni delle Poste dell'Italia e degli Stati Germanici saranno autorizzate ad estenderla di

comune accordo la riduzione medesima alle rispettive  
corrispondenze internazionali.

Art. 77

La tassa di francatura di giornali e  
delle stampe è fissata:

Per gli oggetti spediti dall'Italia a  $\frac{1}{2}$  centesimo

Per gli oggetti spediti nei Paesi Germanici a  $\frac{1}{2}$  gr.

N.º Kreuzer.

per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Nell'appellazione di giornali e stampe  
s'intendono compresi i giornali, le gazzette, le  
opere periodiche, i libri anche rilegati, i fogli  
di musica, i cataloghi, gli annunci, i prospecti,  
le incisioni, le litografie, le fotografie, le auto-  
grafie ed ogni altra riproduzione eseguita con mezzi  
meccanici e suscettiva di essere spedita per la posta.

I giornali e le stampe dovranno essere posti  
sotto fascia od anche semplicemente piegati.

È vietato d'inviare alcun manoscritto o  
cifra o segno di sorta oltre l'indirizzo, la firma  
del mittente e la data con indicazione del luogo  
d'origine.

Nelle lettere di cambio e nelle circolari è  
permissa l'indicazione del prezzo delle merci.

Le bozze di stampa possono contenere le relative  
correzioni a mano ed avere annesso il testo originale manoscritto.

## Art. 10<sup>e</sup>

Quando il montare dei francobolli adoperati per una lettera o per altro oggetto sarà inferiore alla tassa di francatura, la lettera o l'oggetto verranno considerati come lettere non franche e tassate come tali tenendo conto del valore dei francobolli adoperati.

Il rifiuto di pagare la tassa supplementare sarà considerato come rifiuto dell'oggetto tassato.

## Art. 11<sup>e</sup>

Il prodotto delle tasse riscosse in virtù degli Art. 6, 7 e 8 sulle lettere, sui giornali, sulle stampe e sui campioni sarà diviso in parti eguali fra l'Amministrazione delle Poste d'Italia e l'Amministrazione delle Poste dello Stato Germanico con cui ha avuto luogo lo scambio degli oggetti medesimi.

Il prodotto di diritti riscossi in virtù dell'Art. 9 rimarrà interamente acquisito alla amministrazione speditrice.

## Art. 12<sup>e</sup>

L'Amministrazione delle Poste d'Italia da una parte e quelle degli Stati Germanici dall'altra parte si porranno d'accordo per l'istituzione di un servizio internazionale di vaglia postale e stabiliranno di comune accordo le condizioni

nonché l'epoca in cui potrà essere sospesa in  
esecuzione.

Art. 13.

Le amministrazioni postali delle parti  
contraenti potranno reciprocamente trasmettersi  
sciolti lettere, giornali, stampe e conguigni  
originari o a destino di paesi esteri in quali le  
amministrazioni medesime servono di mediazione.

Le amministrazioni stesse regoleranno di  
comune accordo le condizioni dello scambio in con-  
formità dell'art. 11 della presente convenzione  
per quanto concerne il transito italiano e germanico  
ed in dipendenza delle rispettive stipulazioni agli  
stati esteri, a cui le amministrazioni predette  
servono d'intermediario.

Art. 14.

Il Governo del Regno d'Italia  
si obbliga di far trasportare nel proprio terri-  
torio i pieghi chiusi, che saranno cambiati  
fra gli uffici della Confederazione germanica  
del Nord, di Baviera, del Wurtemberg e di  
Baden in paesi esteri a cui l'Italia non  
o potrà servire di mediazione e agli Uffici  
ed Agenzie postali Germaniche in quei paesi.  
L'Amministrazione postale germa-  
nica interessata pagherà per questo transito

all'Amministrazione italiana.

2<sup>o</sup> Centesimi per ogni 50 grammi di lettere peso netto e

80 Centesimi per ogni Kilogramma di giornali, stampe e campioni di merci pure peso netto.

Rispetto al trasporto dei piogghi chiusi per mezzo dei servizi postali marittimi italiani il Governo del Regno d'Italia si obbliga di accordare ai Governi della Germania il trattamento della nazione più favorita.

Art. 15<sup>o</sup>

Acciunamente la Confederazione Germanica del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden si obbligano di far trasportare sui rispettivi territori i piogghi chiusi che saranno scambiati fra gli Uffici italiani e quelli della Gran Bretagna ed Irlanda, dei Paesi Bassi del Belgio, della Russia, della Svezia e degli Stati d'America.

Per questo transito l'Amministrazione Italiana pagherà all'Amministrazione Germanica che lo eseguirà:

2<sup>o</sup> Centesimi per ogni 50 grammi di lettere peso netto e

80 Centesimi per ogni chilogramma di giornali

stampe e cartucce - pure peso nullo -

Per il transito attraverso il territorio Austriaco dei piogghi chiusi dell'Italia per i paesi esteri sopra menzionati sarà giusta l'adesione del Governo Austriaco mediante i buoni uffici delle Amministrazioni postali germaniche. In seguito di tale adesione non sarà dovuto per siffatto transito alcun altro diritto supplementare oltre quello fissato dal presente articolo.

La consegna all'Italia del transito in pioggo chiuso attraverso il territorio Germanico per paesi non menzionati qui sopra dipenderà dai risultati della revisione di altri trattati postali della Germania.

#### Art. 16.

Il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, mal dirette o rivoltate per cambiamento di residenza dei destinatari e quello della corrispondenza in franchigia non saranno compresi nel peso delle lettere, stampe e cartucce, su cui viene imposto il diritto fissato dagli art. 14 e 15.

#### Art. 17.

Per esenzione al disposto dell'art. 7 i giornali, le gazette e le opere periodiche



pubblicate in Italia, che verranno dagli editori medesimi dirette ad alcuno degli Uffici postali della Confederazione germanica del Nord della Baviera, del Wurtemberg e del Baden saranno francate soltanto fino alla frontiera di uscita dell'Italia, e non saranno in questo caso soggette ad altra tassa tranne a quella di francatura fissata per gli oggetti istessi circolanti nell'interno del Regno d'Italia.

Similmente i giornali, le gazette e le opere periodiche spedite dalla Germania in Italia in virtù di associazioni fatte dagli Uffici postali Germanici non saranno pagabili in Italia che della sola tassa territoriale interna.

Le spese del transito di questi oggetti attraverso i territori dell'Austria, della Prussia, della Francia e del Belgio resteranno a carico esclusivo dell'Amministrazione germanica rispettiva.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7° non limitano il diritto che potranno avere i Governi delle parti vicinanti di non effettuare nei rispettivi territori il trasporto e la distribuzione dei giornali e delle stampe, rispetto ai quali non fossero operate le leggi ed i decreti

relativi alla loro pubblicazione e circolazione.

Art.º 18º

Le corrispondenze cambiate fra i  
Sociani delle parti contraenti e i membri  
delle loro famiglie, saranno spedite esenti  
da tassa.

Sarà pure trasmessa in franchigia  
la corrispondenza relativa al servizio postale.

Art.º 19º

Le amministrazioni delle poste  
delle parti contraenti, non ammetteranno  
nei pueghi cambiati fra i loro uffici in  
virtù della presente convenzione, alcuna  
lettera contenente oro e argento monetato  
ovvero effetti preziosi od oggetti sottoposti  
a diritti di dogana.

Art.º 20º

Le corrispondenze internazionali  
saranno computate e rimesse per quanto  
possibile in ragione di poste semplici.  
Al montare delle tasse sarà iscritto  
nei fogli d'avviso e nei conti mensili in  
Lire e Centesimi.

Art.º 21º

L'Amministrazione delle Poste Ita-  
liane e le Amministrazioni delle Poste

Degli Stati Germanici compiranno - in  
fine di ogni trimestre i conti generali del  
cambio delle corrispondenze e del transito dei  
pioggi chiusi.

Nella liquidazione 12centesimi e mezzo  
saranno ragguagliati ad un groschen d'argento  
ed a 3 Kreuzer e mezzo.

I conti dopo essere stati concordati fra  
le Amministrazioni interessate saranno soldati  
immediatamente nelle specie metalliche in uso  
nel paese ove ha luogo il pagamento.

Questa spesa per tali pagamenti rimar-  
rà a carico dell'Amministrazione debitrice.

#### Art.º 22º

Le Amministrazioni delle Poste delle  
parti contraenti stabiliranno per mezzo di un  
regolamento le misure di ordine per l'esqui-  
mento della presente convenzione e si fonderanno  
specialmente d'accordo sui seguenti punti:

- 1º Designazione degli Uffizi che esqui-  
ranno il cambio dei pioggi chiusi.
- 2º Dettagli del servizio.
- 3º Forma e norme dei conti.
- 4º Condizioni relative al cambio dei  
giornali delle stampe e di campioni.
- 5º Condizioni particolari pel transito delle

17. 10. 1871

Lettere sciolte.

- 6° Disposizioni relative all'invio delle lettere rifiutate o rivoltate ad altro destino.
- 7° Liquidazione dei conti e ragguglio delle monete nel servizio dei vaglia.

Art. 23°

Le disposizioni della presente convenzione per quanto concerne le Poste della Confederazione Germanica del Nord sono pure interamente applicabili agli affari postali dei distretti dell'Alta granducato non appartenenti alla Confederazione Germanica del Nord.

Le disposizioni medesime sono pure applicabili alla corrispondenza fra l'Alta ed il Granducato di Lussemburgo ogni qualvolta il cambio di tali corrispondenze verrà fatto col mezzo delle Poste degli Stati Germanici.

Art. 24°

La presente convenzione avrà effetto a cominciare dal 1° Aprile prossimo.

Essa rimane obbligatoria d'anno in anno infino a tanto che per parte dell'Alta, ovvero per parte della Confederazione Germanica del Nord, della Baviera, del

Carlsruhe o del Baden di comune accordo, non  
sopra. Dissolta con preavviso di sei mesi.

La convenzione sarà ratificata ed i ratificati  
che saranno combinate in Berlino - al più presto  
possibile.

Si feda di che i Plenipotenziari hanno fir-  
mata la presente convenzione e vi hanno apposti  
i sigilli delle proprie armi.

Fatto a Berlino addi Dieci Novembre  
Mille ottocento septant'otto

Firmata Launay  
if Philipborn  
if Stephan  
if Paller  
if Di Spitzemberg  
if Augusto Hofacker  
if Zimmer  
if Hepp.

La Copia Conforme all'originale  
esistente negli archivi del Ministero degli Esteri

Il Direttore Generale  
U. Deioteri

# VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

*Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.*

*Abbiamo decretato e decretiamo*

### *Articolo Unico*

*Il Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale il qui unito progetto di Legge per dare esecuzione alla Convenzione postale conclusa e sottoscritta a Berlino il 10 Novembre 1868 tra l'Italia, la Prussia a nome della Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Württemberg ed il Baden, ed a sostenerne la discussione.*

*Dato a Firenze addì 29 Novembre 1868*

*Vittorio Emanuele II*

*[Signature]*

*Registrate al Ministero (Esteri)  
Reg. 27. Atti Pubblici a carte 158.  
Ginn. Ricetella*